

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
DIFESA (IV)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	95
AFFARI SOCIALI (XII)	»	96
AGRICOLTURA (XIII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	127

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	8
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e abb. Nuovo testo base (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 18 aprile 2019.— Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il progetto di legge C. 1616, approvato dal Senato, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 3 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca disposizioni volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati, senza modificare la configurazione del vigente sistema elettorale; finalità del provvedimento è invece quella di far sì che il sistema elettorale possa trovare applicazione indipendentemente dal numero di parlamentari, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'attuale formulazione del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 potrebbe determinare dubbi interpretativi; la disposizione prevede infatti, con una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, che il numero dei collegi uninominali della Camera sia pari ai tre ottavi del totale dei seggi da assegnare; non è invece oggetto di modifica la previsione del medesimo articolo 1, comma 2, che mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cioè che la regione Valle d'Aosta sia costituita in un unico collegio uninominale; pertanto, andrebbe chiarito se nella percentuale di 3/8 di collegi uninominali sia compreso o meno anche il collegio uninominale della Valle d'Aosta;

il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato « nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena »; al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che

modifica il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione;

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

chiarire se nella percentuale di 3/8 di collegi uninominali prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sia ricompreso o meno anche il collegio uninominale della Valle d'Aosta. »

approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2;

Fabiana DADONE, *presidente*, con riferimento alla prima osservazione contenuta nella proposta di parere, rileva che la formulazione, effettivamente problematica dal punto di vista della qualità della legislazione, non è tanto della proposta di legge in esame ma della legge attualmente vigente e ricorda in proposito che sul punto non si è intervenuti perché la *ratio* del provvedimento è quella di non modificare in alcun modo la vigente legislazione elettorale, apportandovi le uniche modifiche necessarie per rendere la legislazione applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari. Nel merito fa presente che nel testo vigente si stabilisce che « fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 » del testo unico elettorale, ossia l'assegnazione di un seggio alla Valle d'Aosta, « nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi ». In attuazione della disposizione, in occasione delle scorse elezioni, sono stati costituiti 232 collegi uninominali. L'interpretazione che si è data, dunque, dell'espressione

«fermo restando quanto previsto dall'articolo 2» è l'esclusione del collegio della Valle d'Aosta dal numero dei collegi uninominali indicati dall'articolo 1. La formulazione proposta nel progetto di legge in esame non modifica in alcun modo tale schema normativo, al quale quindi potrà continuare ad applicarsi l'interpretazione ricordata: lascia infatti ferma la clausola relativa alla Valle d'Aosta e si limita a sostituire il numero 231 con una previsione secondo cui «nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali [...], con arrotondamento all'unità inferiore». Tale espressione, sulla base dell'attuale composizione delle Camere implica che i collegi uninominali «fermo restando quanto dall'articolo 2» (e cioè l'ulteriore collegio uninominale da assegnare alla Valle d'Aosta) sono pari ai tre ottavi di 618 (ossia 231,75) da approssimarsi all'unità inferiore, ossia 231.

Quanto alla seconda osservazione, precisa che la disposizione secondo cui «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» è inserita tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il disegno dei collegi del Senato, disposizione che nulla ha a che fare col numero dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, determinato invece dal comma 2 dell'articolo 1 della legge elettorale. La disposizione citata non prescrive, infatti, che il numero dei collegi uninominali del Friuli-Venezia Giulia sia determinato «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena». Essa si limita invece a dettare un criterio relativo alle operazioni di disegno dei collegi volto ad evitare le pratiche di *gerrymandering*, cioè pratiche disoneste di ridisegno dei collegi volte a prefigurare un determinato risultato elettorale, fermo restando il numero di collegi stabilito dalla legge elettorale. Nel caso specifico la disposizione vuole

evitare che la minoranza slovena, attraverso un'iniqua procedura di ritaglio dei collegi, sia dispersa, il che renderebbe più difficile il suo accesso alla rappresentanza. Chiede pertanto al relatore di espungere le due osservazioni dalla proposta di parere.

Alessio BUTTI, *relatore*, con riferimento alle considerazioni della presidente, osserva che, per quanto attiene alla questione del computo del collegio della Valle d'Aosta della Camera, è vero che anche l'attuale formulazione della norma presenta margini di ambiguità, ma la formulazione proposta dal progetto di legge sembra aumentare questa ambiguità; come è stato ricordato, infatti, la formulazione attuale dell'articolo 1 del Testo unico elettorale parla di 231 collegi uninominali fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 e cioè la previsione di 1 collegio uninominale per la Valle d'Aosta; si può pertanto facilmente ricavare che i collegi uninominali siano, come effettivamente previsto 231+1 e cioè 232. Facendo invece riferimento al rapporto di 3/8 fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 potrebbero aumentare i dubbi che nei 3/8 che corrispondono, a Costituzione invariata, a 231 seggi sia ricompreso il collegio uninominale della Valle d'Aosta, con la perdita rispetto all'assetto attuale di un collegio uninominale. Ciò premesso, ritiene comunque di poter accedere all'interpretazione proposta e che l'osservazione e la relativa premessa possano essere espunte dal parere.

Giudica invece personalmente più difficile accettare l'interpretazione proposta con riferimento alla questione del Friuli-Venezia Giulia; il principio di delega della legge n. 165 del 2017 fa riferimento al fatto che al Senato «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena». Pertanto non soltanto gli elettori appartenenti alla minoranza di lingua slovena devono essere concentrati in un unico collegio ma questo collegio deve essere anche effettivamente «conten-

dibile» per i candidati appartenenti a quella minoranza, il che appare difficile da sostenere per un collegio che comprenda l'intero Friuli-Venezia Giulia; propone quindi di mantenere questa osservazione, anche nell'interesse dell'interpretazione alternativa che è stata avanzata: mantenendo l'osservazione si consentirebbe infatti un chiarimento sul punto anche in sede di I Commissione e questo aspetto emergerebbe ancora più chiaramente nei lavori preparatori.

Fabiana DADONE, *presidente*, ringrazia il relatore per la disponibilità ad espungere dalla proposta di parere l'osservazione relativa alla Valle d'Aosta e ritiene che possa invece essere mantenuta l'osservazione relativa al Friuli-Venezia Giulia, al fine di consentire un chiarimento sull'interpretazione corretta della norma nell'ambito dei lavori della Commissione competente in sede referente.

Alessio BUTTI, *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso di espungere dalle premesse e dal dispositivo i riferimenti alla formulazione del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

C. 875 Corda e abb. Nuovo testo base.

(Parere alla Commissione IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo base del progetto di legge C. 875 e abb., e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 18 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

andrebbe valutata la congruità dei termini di delega di cui al comma 3 dell'articolo 9 (delega per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in missioni internazionali o comunque all'estero) e al comma 1 dell'articolo 17 (delega per il coordinamento normativo);

al comma 1 dell'articolo 11, occorre sostituire l'espressione « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale » con quella « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale », in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13;

al comma 1 dell'articolo 12, occorre sostituire l'espressione: « organizzazioni sindacali » con l'espressione: « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari » in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1;

al comma 1 dell'articolo 15 andrebbe specificato che i militari che ricoprono cariche elettive ai quali si fa riferimento sono quelli che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 l'espressione « disposizioni normative e regolamentari » andrebbe sostituita con quella « disposizioni legislative e regolamentari », che appare più corretta in quanto anche le disposizioni regolamentari hanno valore normativo, sia pure di carattere secondario;

per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « riconosciute a livello nazionale » con le seguenti: « considerate rappresentative a livello nazionale »;

all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: « organizzazioni sindacali » con le seguenti: « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari »;

all'articolo 15, comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: « nelle asso-

ciazioni professionali a carattere sindacale tra militari »;

all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la parola: « normative » con la seguente: « legislative »

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di rendere più ampi i termini di delega di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 17, comma 1 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 1616, approvato dal Senato, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 3 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca disposizioni volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati, senza modificare la configurazione del vigente sistema elettorale; finalità del provvedimento è invece quella di far sì che il sistema elettorale possa trovare applicazione indipendentemente dal numero di parlamentari, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato « nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano

espressione della minoranza linguistica slovena »; al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione;

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 2.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri (*Seguito dell'esame e conclusione*) 9

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti alla proposta Doc. XXII, n. 36, adottata come testo base, e che il provvedimento emendato è stato trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione dei pareri di competenza. Avverte, quindi, che la I Commissione ha espresso un parere favo-

revole e che la V Commissione ha espresso un parere non ostativo.

Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo in sede di dichiarazione di voto in vista della deliberazione per il conferimento del mandato ai relatori, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto in un clima di proficua collaborazione tra tutti i gruppi. Dà atto alla maggioranza di avere svolto il lavoro in chiave costruttiva e dialogante con l'opposizione: le proposte di riformulazione agli emendamenti presentati, avanzate dai relatori, confermano il clima positivo registrato in entrambe le Commissioni. D'altra parte, sottolinea che è interesse comune fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del nostro connazionale Giulio Regeni, dopo essere stato rapito e orrendamente torturato. In generale è prevalso il senso di responsabilità e anche per questo ringrazia le presidenti delle due Commissioni, onorevoli Grande e Businarolo, per avere organizzato i lavori delle Commissioni con l'equilibrio e la lungimiranza necessari a preservare un clima di forte coesione e consenso. Conclusivamente, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Piero FASSINO (PD), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, esprime soddisfazione per il risultato conseguito, sottolineando che si tratta di una decisione delicatissima: a suo avviso, il compito della Commissione d'inchiesta richiederà un lavoro arduo e dagli esiti incerti, ma costituisce un dovere politico e morale di cui occorre farsi carico.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando l'astensione del proprio gruppo, esprime profondo rispetto per la passione e l'impegno della collega Sabrina De Carlo, prima firmataria della proposta, e soprattutto per la memoria di Giulio, che ha perso la vita in condizioni oscure e drammatiche. Auspicando che vengano posti in essere tutti gli atti mirati all'accertamento della verità, sottolinea che le difficoltà finora emerse nell'attività di indagine sono riconducibili, in larga misura, alla scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Evidenza, tuttavia, che lo strumento della commissione d'inchiesta potrebbe rivelarsi incongruo e sovrapporsi alle attività svolte dalla magistratura e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui spetta in prima battuta di operare per l'accertamento delle responsabilità e la gestione del rapporto con le autorità egiziane coinvolte. Rilevando che gli emendamenti proposti dal proprio gruppo, e respinti dalle Commissioni, miravano proprio a evitare questo rischio, esprime il timore che l'intera vicenda possa diventare terreno di scontro politico. Al riguardo, deplora la decisione del Presidente della Camera di interrompere le relazioni diplomatiche con l'assemblea parlamentare egiziana, rilevando che tale decisione sembra delineare un primato della diplomazia parlamentare su quella governativa. Inoltre, osserva che i problemi di politica estera richiedono per loro natura strumenti di soluzione complessi e a più livelli, laddove la commissione d'inchiesta appare uno strumento che sempli-

fica una situazione tutt'altro che semplice, considerato il ruolo centrale dell'Egitto nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Conclusivamente, sottolinea che l'obiettivo comune è certamente compiere un atto di rispetto ed è proprio per rispetto alla memoria di Giulio Regeni e per senso di responsabilità rispetto all'obiettivo di portare verità sul caso che il gruppo non si opporrà al provvedimento

Paolo FORMENTINI (Lega), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea il contributo decisivo della Lega nel percorso di costruzione di un consenso pressoché unanime sull'istituzione della commissione d'inchiesta, contributo che si è esplicato nell'approvazione di proposte emendative volte ad evitare il rischio di una indebita interferenza con le attività degli organi giurisdizionali.

Sabrina DE CARLO (M5S), preannunciando a sua volta il voto favorevole del proprio gruppo, esprime gratitudine per la disponibilità e lo spirito costruttivo dimostrato da tutte le forze politiche, che costituiscono il miglior viatico per assicurare il buon esito dei lavori della commissione d'inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Potenti per la II Commissione e onorevole Sabrina De Carlo per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare, d'intesa con la presidente della II Commissione, i Comitanti dei nove.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 36 (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 12

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 19

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 20

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti; informa inoltre che è pervenuto il parere del Comitato

per la legislazione e che la Commissione Bilancio ha fatto sapere per le vie brevi che esprimerà il proprio parere sul provvedimento direttamente all'Assemblea.

Fabiana DADONE (M5S), con riferimento all'osservazione, contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, relativa all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), della proposta di legge, precisa come la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 165 del 2007, richiamato nella predetta disposizione, secondo cui « nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo tale da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena » sia inserita tra i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega, recata dall'articolo 3 della proposta di legge in esame, per la definizione dei collegi e pertanto non riguardi la determinazione del numero degli stessi. Sottolinea quindi come la citata disposizione sia volta a evitare le pratiche

di *gerrymandering*, vale a dire ad evitare che la minoranza slovena, attraverso una scorretta procedura di ritaglio dei collegi, sia dispersa, rendendo più difficile il suo accesso alla rappresentanza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore, D'Ambrosio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FdI) fa notare che, mentre sulla proposta di legge costituzionale C. 1585 il suo gruppo manifesta un orientamento favorevole, condividendo in sostanza l'obiettivo della riduzione dei parlamentari, seppur alcuni atteggiamenti della maggioranza, a suo avviso, non abbiano permesso di sviluppare appieno le condivisibili premesse iniziali, fa presente che sul provvedimento in esame si riserva di esprimere una valutazione complessiva nel prosieguo dell'*iter*, anche in esito ad un confronto all'interno del proprio gruppo. Intende sin d'ora rilevare, tuttavia, come appaia necessario approfondire alcuni effetti critici che, in connessione con la riduzione del numero dei parlamentari, potrebbero essere prodotti sulla legge elettorale, non adeguatamente presi in considerazione nel testo in esame. Ritiene necessario, quindi, prevedere alcune correzioni per controbilanciare gli effetti prodotti da un taglio lineare del numero dei parlamentari, affrontando alcune rilevanti problematiche, come quella della perdita di rappresentanza delle liste minori, nelle regioni medio – piccole, nelle quali si realizzerebbe un implicito innalzamento della soglia di sbarramento al 25 per cento.

Stefano CECCANTI (PD) ribadisce come il provvedimento in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non abbia affatto carattere meramente tecnico, ma comporti implicazioni politiche di notevole rilevanza. Dichiarando, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire

al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, D'Ambrosio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 36.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo, adottata quale testo base, cui è abbinato il Doc. XXII, n. 17), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite.

Passando a sintetizzare il contenuto del Doc. XXII, n. 36, l'articolo 1, nel testo

risultante dagli emendamenti approvati, istituisce la Commissione d'inchiesta e ne definisce i compiti.

In particolare la Commissione ha il compito di chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni, di verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardi o difficoltà nell'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio o di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza o incolumità.

Al termine dei lavori, o anche nel corso di questi ove se ne ravvisi la necessità, la Commissione riferisce alla Camera.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

La convocazione per la costituzione dell'ufficio di presidenza della Commissione è disposta dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'ufficio di presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La disposizione stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Si prevede altresì che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale.

Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*).

La disposizione specifica poi che la Commissione stabilisce inoltre quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza

per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione. La violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

In tale ambito si specifica che le sedute della Commissione sono pubbliche ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per il 2019 e di 60.000 euro per il 2020.

Si stabilisce altresì che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

L'articolo 6 prevede che il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione sia stabilito dal regolamento interno della Commissione.

L'articolo 7 fissa un termine di dodici mesi dalla sua costituzione per la conclusione dei lavori della Commissione, la quale è tenuta a presentare, entro i due mesi successivi, una relazione finale sull'attività svolta.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Testo unificato C. 682 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 682 e abbinate, recante istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla VII Commissione, a cui non sono stati presentati emendamenti.

In linea generale rileva come il provvedimento sia volto introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione abrogando l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che aveva introdotto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, e ad avviare iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

In merito ricorda preliminarmente che l'insegnamento delle diverse discipline nelle scuole di ogni ordine e grado, precedentemente regolato da programmi didattici nazionali, è ora disciplinato dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica, il cui perno è il curriculum, che viene redatto dalle medesime istituzioni, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni nazionali. L'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della disciplina « educazione civica » è stato introdotto, a par-

tire dall'anno scolastico 1958/1959, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 585 del 1958, che ha integrato i programmi di insegnamento di storia con quelli di educazione civica. Successivamente sono intervenute diverse modifiche tra cui, da ultimo, l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, che ha disposto che nell'ambito del primo ciclo di istruzione siano oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, applicato già dall'anno scolastico 2017-2018. Il medesimo decreto legislativo ha inoltre disposto che il colloquio previsto nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione accerti anche le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, che enuncia i principi a cui si ispira la legge, sancisce anzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri e che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento, definito « trasversale », dell'educazione civica, e che esso sia oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Si stabilisce inoltre che nella scuola dell'infanzia siano avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. Si prevede altresì che le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curriculum di istituto, per un numero di ore

annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

A tale fine si prevede l'utilizzo delle sole risorse dell'organico dell'autonomia. Infatti, si dispone che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico (oltre che ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti). In particolare, l'insegnamento è affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe e, più nello specifico, a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili. Per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, è individuato un docente coordinatore che ha, tra l'altro, il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo insegnamento. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi o indennità, salvo che la contrattazione d'istituto non stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

A tali fini, viene modificato l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005, che, allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale delineato dal citato articolo 1, comma 5, dello stesso decreto legislativo, ha definito il contenuto dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale assicurati dalle regioni, introducendo anche il riferimento all'acquisizione di competenze civiche.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è previsto un termine, siano definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con rife-

rimento a: Costituzione italiana; istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Il medesimo articolo 3 dispone, inoltre, che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica siano altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, e che tutte le azioni sono finalizzate a rafforzare il rispetto di persone, animali e natura.

L'articolo 4 dispone che la conoscenza della Costituzione rientri tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire, e che gli studenti devono avvicinarsi ai contenuti della Carta costituzionale già a partire dalla scuola dell'infanzia, oltre che nel primo e secondo ciclo di istruzione.

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

Infine, richiamando esplicitamente gli articoli 1 e 4 della Costituzione, si stabilisce che possano essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'offerta formativa nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica prevede almeno il conseguimento delle seguenti abilità e conoscenze digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti:

analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità

delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;

informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

fornire norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali; adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

creare e gestire identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;

utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;

conoscere le politiche sulla *privacy* applicate dai servizi digitali sull'uso dei dati personali;

essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;

essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

Il medesimo articolo 5 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullying* (istituito dall'articolo 3 della legge n. 71 del 2017). In particolare, si dispone

che i criteri di composizione della Consulta e le relative modalità di funzionamento siano stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è stabilito un termine. Viene altresì stabilito che nella Consulta deve essere assicurata la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore; che un componente è espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che ai componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese.

Relativamente all'attività della Consulta, da un lato si dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca la Consulta ogni due anni, al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 5, diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati, e valutarne eventuali esigenze di aggiornamento. Dall'altro, si prevede che la Consulta presenti periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del medesimo articolo 5 e segnala eventuali iniziative di modifica che ritenga opportune.

L'articolo 6 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione, previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, al fine di includervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica. La norma stabilisce, inoltre, che alle medesime attività sia destinata quota parte, pari a 4 milioni di euro annui a partire dal 2020, delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 per l'attuazione dello stesso Piano. Si dispone, altresì, che, al fine di ottimizzare le risorse e armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica, le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi e possano promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà,

specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale.

L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforzi la collaborazione con le famiglie, anche estendendo il Patto educativo di corresponsabilità alla scuola primaria.

L'articolo 8 stabilisce che l'insegnamento di educazione civica sia integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole per quanto attiene, in modo specifico, alla conoscenza delle amministrazioni locali e dei loro organi, nonché della storia del territorio. Tali iniziative possono riguardare anche la fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'istruzione il compito di istituire l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. L'Albo raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.

L'articolo 10 prevede l'indizione, con cadenza annuale, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione. Il concorso è indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 11 dispone che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento attengano in via prevalente alla materia « norme generali sull'istruzione » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il cui ambito è stato più puntual-

mente definito dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 279 del 2005.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte
di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 36).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 36, adottata quale testo base, cui è abbinato il Doc. XXII, n. 17), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e III;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti per fare luce sul barbaro omicidio di Giulio Regeni;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
(Testo unificato C. 682 e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 682 e abbinate, recante « Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria e del premio annuale per l'educazione civica », adottato come testo base dalla VII Commissione;

preso atto che il provvedimento, volto introdurre l'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, contribuisce a formare cittadini responsabili e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica

diffondendo la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, nonché dei principi di legalità;

rilevato, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento attengano in via prevalente alla materia « norme generali sull'istruzione » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2018.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo.

Giuseppina BARTOLOZZI (FI), *relatrice*, fa presente che nel corso di un recente convegno organizzato da Magistratura democratica, al quale hanno partecipato i

vertici della magistratura associata, sul provvedimento in titolo è stata registrata, come già emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Giustizia, un'apertura totale da parte delle giurisdizioni amministrativa e contabile, diversamente dalla posizione assunta dalla giurisdizione ordinaria. Evidenzia tra l'altro che in quell'occasione è stata segnalata l'opportunità di intervenire sul testo, anche al fine di circoscrivere puntualmente la delega al Governo. Chiede pertanto alla presidente di fissare un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative, tale da consentire un'attenta valutazione dei suggerimenti che dovessero pervenire dai soggetti interessati.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e fissa il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 12 di lunedì 13 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Min. Plen. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulle politiche per gli italiani all'estero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
--	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Simone BILLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Min. Plen. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulle politiche per gli italiani all'estero.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi Maria VIGNALI, *Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migra-*

torie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), Massimo UNGARO (PD), Osvaldo NAPOLI (FI), Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (Lega), a più riprese, Mario Alejandro BORGHESE (Misto-MAIE), Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) e Simone BILLI, *presidente*.

Luigi Maria VIGNALI, *Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone BILLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.
Audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea
Alberto Rosso (*Svolgimento e conclusione*) 23

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di
polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento
normativo. Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702
Pagani (*Seguito esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 27

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) 62

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del
presidente Gianluca RIZZO.*

La seduta comincia alle 9.40.

**Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze armate.**

**Audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronau-
tica militare, Generale di squadra aerea Alberto
Rosso.**

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
missione diretta sulla *web-tv* della Ca-
mera dei deputati.

Alberto ROSSO, *Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica militare*, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre do-
mande e formulare osservazioni, i deputati
Salvatore DEIDDA (FdI), Giovanni RUSSO
(M5S), Roberto Paolo FERRARI (Lega),
Antonio DEL MONACO (M5S) e Renzo
TONDO (Misto-NcI-USEI).

Alberto ROSSO, *Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica militare*, risponde alle do-
mande poste e svolge ulteriori considera-
zioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia
gli intervenuti e dichiara conclusa l'audi-
zione.

La seduta termina alle 10.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 11.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lunedì 15 aprile è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunica che sono state presentate 84 proposte emendative, ritenute tutte ammissibili (*vedi allegato 1*).

Domanda, quindi, alla relatrice, onorevole Corda, e al rappresentante del Governo se siano pronti ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1 ed agli articoli da 3 a 11 e da 13 a 18.

Formula, quindi, parere contrario sull'emendamento Carè 2.1; parere favorevole

sull'emendamento Zicchieri 12.1 e parere contrario sugli identici emendamenti Maria Tripodi 12.2 e Carè 12.3.

Il sottosegretario Angelo TOFALO formula parere conforme alla relatrice.

Salvatore DEIDDA (FdI) osserva che gran parte delle proposte emendative presentate provengono dai gruppi che compongono la maggioranza e, considerato il tenore delle stesse, ne deduce che il testo del provvedimento sarà radicalmente cambiato durante l'esame degli emendamenti.

È evidente, infatti, che, in relazione ad alcuni temi più complessi e delicati, sussistono differenti visioni dei due gruppi che sostengono il Governo. Ciò sta peraltro impedendo al provvedimento di procedere in maniera lineare.

Rileva, poi, che il mondo militare è particolarmente in fermento a causa delle erronee aspettative che si sono create intorno alla riforma sindacale, anche per via di promesse irrealizzabili o di proclami che sono stati fraintesi.

Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione proceda sin da ora nell'iter del provvedimento ricercando la più ampia convergenza, in modo che, lavorando in maniera condivisa, si possa trasmettere all'esterno un messaggio volto a tranquillizzare gli stati d'animo e a rassicurare i nostri soldati confermando che nessuno dei gruppi intende contrapporsi ai diritti del personale delle Forze armate.

Conclude, dunque, rivolgendo un appello alla maggioranza ed al Governo affinché vogliano al più presto fare chiarezza, indicando in maniera precisa la direzione nella quale procedere.

Roger DE MENECH (PD) condivide l'invito rivolto alla maggioranza ed al Governo dal collega Deidda ed auspica che possano emergere importanti novità durante la pausa dei lavori per le festività di Pasqua.

Osserva come sussistano evidenti contraddizioni nelle proposte emendative che sono state presentate dai due gruppi che sostengono il Governo e invita a riflettere

sull'importanza della materia che il provvedimento affronta, che impone di ricercare il più possibile posizioni unitarie.

Sottolinea come il gruppo del Partito democratico, tanto più in un settore strategico come quello della difesa, abbia sempre assegnato la priorità all'interesse collettivo, operando nell'interesse del Paese e non sulla base di calcoli influenzati dai sondaggi elettorali.

Ritiene pericoloso giocare una partita volta ad accrescere il consenso elettorale scegliendo come terreno quello delle politiche di difesa ed invita la maggioranza a non strumentalizzare il provvedimento in discussione, ma ad impegnarsi con serietà per migliorare il testo, rendendo così un servizio utile al Paese.

Ribadisce, quindi, l'auspicio che l'interruzione che seguirà alla seduta odierna possa portare buoni frutti e invita i gruppi di maggioranza a non replicare nella Commissione le contrapposizioni che in questi ultimi tempi si stanno registrando all'interno dell'Esecutivo.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, non ritiene condivisibili le critiche rivolte all'atteggiamento della maggioranza e del Governo e sottolinea, invece, i risultati positivi dell'azione dell'Esecutivo che sta operando concretamente.

Anche con riguardo al clima che si è creato intorno al provvedimento segnala che non è possibile attribuire alcuna responsabilità al proprio gruppo. Infatti non c'è stata alcuna strumentalizzazione dell'iniziativa legislativa di cui il M5S rivendica la paternità avendola sostenuta già nella scorsa legislatura, ancora prima che la Corte costituzionale si pronunciasse sull'illegittimità del divieto di costituire sindacati di militari.

Fa presente, quindi, che l'ampio ciclo di attività conoscitiva svolta ha consentito di ascoltare tutti gli interlocutori interessati dal provvedimento e rivendica alla Commissione ed al Parlamento la responsabilità di dovere approvare una buona legge, rispedendo al mittente tutti i tentativi di influenzare le scelte normative che il legislatore è tenuto ad operare.

Sollecita, quindi, tutti i gruppi a continuare a lavorare con spirito unitario e a mantenere la disponibilità all'ascolto delle istanze che provengono dal mondo militare, senza tuttavia accettare imposizioni e ribadisce con convinzione che, sulle questioni centrali del provvedimento, la maggioranza è assolutamente coesa e in sintonia con il Governo.

Nicola CARÈ (PD) si associa alle considerazioni del collega De Menech evidenziando che la Commissione ha finora lavorato con uno spirito di collaborazione, permettendo di fare emergere alcune criticità rispetto alle quali è stato opportunamente deciso di attendere lo svolgimento delle necessarie riflessioni.

Osserva, quindi, che l'emendamento 2.1, di cui è il primo firmatario, reca una semplificazione della disciplina dei requisiti che le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari devono possedere, rendendo più comprensibile la formulazione letterale e senza modificare di fatto l'impianto della norma originaria.

Maria TRIPODI (FI) sottolinea come l'esame del provvedimento abbia avuto un iter completo che ha permesso di ascoltare il contributo di tutti i soggetti coinvolti e ora si è giunti al momento in cui la Commissione deve fare uno sforzo di sintesi per giungere alla conclusione del lavoro svolto.

Ritiene che la pausa programmata possa giovare al prosieguo dell'esame e invita tutti i gruppi a proseguire nell'impegno affinché possa essere approvato in tempi rapidi un testo che sia il migliore possibile.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) non condivide le considerazioni del collega Deidda riguardo al numero delle proposte emendative presentate dalla maggioranza, segnalando che la maggior parte di esse non interviene sull'impianto del provvedimento limitandosi a definire in maniera più appropriata i contorni dell'intervento legislativo.

Rileva, quindi, che nel comitato ristretto è stato fatto un lavoro che ha tenuto conto anche del contributo offerto dai gruppi di opposizione e che il testo adottato dalla Commissione è stato largamente condiviso, pertanto occorre adesso lavorare affinché si possa approvare un testo che operi la sintesi più alta possibile.

Conclude segnalando che la formulazione letterale dell'articolo 2 è, a suo avviso, quella più congrua e che non vi è dunque una posizione preconcepita sull'emendamento del collega del Partito democratico.

Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI) ribadisce le proprie perplessità su un provvedimento che interviene su una materia delicata, che va affrontata con grande cautela.

Se, da una parte, è vero che è un diritto della maggioranza indicare i provvedimenti prioritari, sottolinea, dall'altra, che l'Esecutivo appare in disaccordo su più fronti, compreso il settore della difesa e ciò non può che destare preoccupazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 2.1.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zicchieri 12.1 (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici emendamenti Maria Tripodi 12.2 e Carè 12.3, limitatamente alle parti non precluse dall'approvazione dell'emendamento Zicchieri 12.1.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.

4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 2.

(Principi)

1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di

democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.

2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.

3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;

b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apertività dell'associazione;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.

4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.

Art. 3.

(Diritto di riunione)

1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:

a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzate durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Art. 4.

(Limiti)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.

2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, anche quando interforze.

3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:

a) di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze Armate e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;

b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.

5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Mantenimento dei requisiti)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(Competenze dei sindacati militari)

1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

c) licenze, aspettative e permessi;

d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;

e) l'alloggiamento del personale;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

j) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

n) le condizioni igienico-sanitarie;

o) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

p) l'integrazione del personale militare femminile;

q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei

servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

t) la contrattazione di II livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.

5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.

Art. 7.

(Procedure di contrattazione)

1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente Legge e si concludono con l'emana- zione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:

a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.

5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.

6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze, le aspettative ed i permessi;

e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;

f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi

l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di II livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:

a) criteri, relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti, di assistenza del personale.

8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche

ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.

9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:

a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) le licenze, le aspettative ed i permessi;

d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Art. 8.

(Collegio sindacale nazionale)

1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:

a) categoria « A »: ufficiali;

b) categoria « B »: marescialli, ispettori;

c) categoria « C »: sergenti e sovrintendenti;

d) categoria « D »: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

e) categoria « E »: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;

f) carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

2. Ogni collegio sindacale nazionale è forniate da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.

3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatari di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.

4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;

d) non trovarsi nella condizione di imputato;

e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

5. In caso di sindacati interforze, i criteri di proporzionalità di cui al comma 3 si basano esclusivamente sul dato degli iscritti appartenenti all'amministrazione di riferimento, e i rappresentanti eletti quali membri del collegio devono essere militari appartenenti a quest'ultima.

6. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Art. 9.

(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 7.

2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:

a) conservazione dei posti, di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle

mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;

e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;

f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dai contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) l'integrazione del personale militare femminile.

4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.

5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.

6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Art. 10.

(Rappresentatività)

1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.

3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

4. Nel caso di sindacati militari a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività in ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, si considera esclusivamente il dato degli iscritti appartenenti alla stessa.

Art. 11.

(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.

3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono

essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti, utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.

5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.

7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all'ARAN, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 12.

(Sistema elettorale)

1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.

Art. 13.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.

2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.

3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

Art. 14.

(Assemblee di base)

1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.

Art. 15.

(Convocazione)

1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.

2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.

3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 16.

(Durata incarico e rieleggibilità)

1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.

2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo.

6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto

nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Art. 17.

(Tutele e diritti)

1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.

4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.

6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle

competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.

8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

Art. 18.

(Distacchi sindacali)

1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzati a favore del personale di ciascuna Forza.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna

richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica — ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica — finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 — è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 19.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi

direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ul-

teriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 20.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie

organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statuari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.

Art. 21.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal pre-

sente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.

4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Art. 22.

(Doveri di informazione e pubblicità)

1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti, sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

2. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

Art. 23.

(Rapporti con gli organi di stampa)

1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.

2. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: « invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali ».

Art. 24.

(Ufficio per le relazioni sindacali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.

2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipol-

lente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.

Art. 25.

(Riserva di giurisdizione)

1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.

Art. 26.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, la previsione di un seggio centrale per la raccolta dei dati elettorali presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali all'ARAN.

Art. 27.

(Modifiche legislative)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1470 è sostituito dal seguente:

« Art. 1470. – *(Libertà di riunione)*. – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.

2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili »;

b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: « I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari ».

c) gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.

4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della pre-

sente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.

Art. 28.

(Disposizioni transitorie)

1. Successivamente all'entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il duecentoquarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica esclusivamente per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

1. 1. Deidda, Ferro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari *con le seguenti:* i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

1. 2. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Conseguentemente all'articolo 13, sopprimere il comma 2.

1. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari sono improntati ai seguenti principi *con le seguenti:* Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono costituirsi quando sono in possesso dei seguenti requisiti.

2. 1. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari e mantenimento dei requisiti).

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 1. Deidda, Ferro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al comma 2, dopo le parole: entro *aggiungere le seguenti:* e non oltre;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito presso il Ministero della difesa l'Osservatorio permanente sul-

l'associazionismo sindacale militare al quale è attribuito il compito di monitorare il mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte delle associazioni sindacali militari. Con il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 17 sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento del predetto Osservatorio;

d) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I decreti ministeriali con i quali sono conferiti l'assenso di cui di comma 1 e la revoca di cui al comma 4 sono pubblicati nelle forme previste dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 17.

3. 2. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 2, dopo le parole: dall'articolo *2 aggiungere le seguenti:* e ne verifica ogni tre anni la permanenza.

3. 3. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zichieri, Ferrari, Belotti, Furguele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diniego deve avvenire in forma scritta e motivata, indicando la parte di statuto incompatibile o in contrasto con i principi generali di cui all'articolo 2.

3. 4. Chiazese.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Ministero non emetta alcun provvedimento nel suindicato termine di novanta giorni si intende formato il silenzio assenso.

3. 5. Deidda, Ferro.

Al comma 4 dopo le parole: Ministro competente *aggiungere le seguenti:* avvisa in forma scritta l'Associazione Sindacale

della necessità di adeguarsi alla normativa ed in caso di mancata ottemperanza dopo 90 giorni.

3. 6. Del Monaco.

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole: di singole categorie con le seguenti: di una o più categorie;

b) sopprimere la lettera h).

4. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 4, lettera b), prima delle parole: proclamare lo sciopero inserire le seguenti: minacciare o.

4. 2. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso la rappresentanza di una singola categoria all'interno di una singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.

4. 3. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la

singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

4. 4. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: su tutte le con la seguente: sulle;

b) sostituire le parole: con le sole eccezioni con le seguenti: ad eccezione.

5. 1. Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale con le seguenti: al solo fine di garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate.

5. 2. Aresta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La salute e la sicurezza sul lavoro rientrano nelle materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle prerogative di natura sindacale, senza limitazioni.

5. 3. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 6.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: degli iscritti; aggiungere le seguenti: verifica sulla;

b) dopo le parole: accordi contrattuali. *aggiungere le seguenti:* È esclusa qualsiasi forma di contrattazione decentrata.

6. 1. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: o sovvenzioni in qualsiasi forma *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per la devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

7. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Lotti, Rosato.

Al comma 4 sostituire le parole: della difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* competente.

7. 2. Frusone.

Al comma 5, sostituire le parole da: e il rendiconto *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso di cui all'articolo 3.

7. 3. Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 8.

Alla rubrica sostituire la parola: elettive *con la seguente:* sindacali.

8. 1. Gubitosa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* da militari in servizio effettivo, *fino a:* iscritti all'associazione stessa *con le seguenti:* iscritti all'associazione stessa che sono, alternativamente:

a) militari in servizio effettivo, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) militari in ausiliaria;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

8. 2. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È eleggibile il personale militare purché in possesso dei seguenti requisiti:

non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere;

non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

8. 3. Aresta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

1-bis. Non possono ricoprire le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui all'articolo 1094 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e il Comandante generale della Guardia di Finanza.

8. 4. Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego, ovvero dal servizio, o averla riportata nei cinque anni precedenti all'assunzione della carica, o in stato di aspettativa non sindacale;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale, dal libro secondo del titolo secondo del codice penale, nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

8. 5. Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

8. 6. Galantino.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e non può essere frazionata;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

8. 7. Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: fuori dall'orario di servizio aggiungere le seguenti: , ad eccezione di incontri autorizzati tra le parti e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10,.

9. 1. Rossini.

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: di vertice.

9. 2. Iorio.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: in luogo di operazioni aggiungere le seguenti: in attività operativa, addestrativa ed esercitativa;

dopo le parole: fuori del territorio nazionale, aggiungere, in fine, le seguenti: inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente.

9. 3. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Al comma 3, dopo le parole: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le *aggiungere la seguente:* preminenti.

9. 4. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere il seguente: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell'articolo 13.

9. 5. Iovino.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: riunioni *aggiungere le seguenti:* con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

10. 1. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: , secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio.

10. 2. Russo.

Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione *aggiungere le seguenti:* con almeno cinque giorni di anticipo.

10. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Giurisdizione)

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.

*** 10. 4.** La Relatrice.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Giurisdizione)

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.

*** 10. 8.** Aresta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

10. 5. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

***10. 6.** Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

***10. 7.** Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

ART. 10-bis.

(Assemblea sindacale nazionale)

1. L'assemblea sindacale nazionale è composta dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 13 e rappresenta unitariamente tutte le categorie di personale della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento.

2. Ogni assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a un cinquemillesimo della forza effettiva della Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.

3. I membri di cui al comma 2 sono designati dalle associazioni di cui al comma 1 fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali al loro interno, secondo il numero di posti attribuito a ciascuna di esse con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in modo proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per tre anni, senza possibilità di proroga.

4. I membri nominati dalle associazioni sindacali militari interforze all'interno dell'assemblea sindacale nazionale appartengono alla Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare cui detta assemblea è riferita.

5. La composizione dell'assemblea deve prevedere la presenza di almeno un membro per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

6. La revoca dell'assenso ministeriale a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, tra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge già componenti dell'assemblea nazionale. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nell'assemblea sindacale nazionale ne determina la decadenza e la conseguente facoltà per l'associazione di appartenenza di nominare un sostituto fra coloro che ricoprono cariche dirigenziali al proprio interno per la residua durata del mandato.

7. Con il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento delle assemblee sindacali nazionali.

ART. 10-ter.

(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)

1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.

3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.

4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

10. 01. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremona, Ripani.

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Art. 10-bis.

(Assemblea sindacale nazionale)

1. È istituita l'Assemblea sindacale nazionale per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, ripartita in sei sezioni, rispettivamente rappresentative del personale militare dell'Esercito, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Ciascuna sezione rappresenta il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. L'Assemblea sindacale nazionale è composta dai rappresentanti delle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale.

2. L'Assemblea sindacale nazionale è formata da un numero complessivo di membri pari a due cinquemillesimi della forza effettiva della Forza armata o di polizia a ordinamento militare di riferimento, quale risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.

3. I membri delle sezioni che costituiscono l'Assemblea sindacale nazionale durano in carica per quattro anni. Essi sono nominati direttamente dalle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale tra i militari che ricoprono cariche direttive al loro interno, ciascuna per il numero di posti ad essa attribuito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività.

4. Qualora una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari, rappresentate nella Assemblea sindacale nazionale perda i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, i posti ad essa attribuiti sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, per la residua durata del mandato, tra le altre associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale, con esclusione dell'associazione non più legittimata. Qualora un membro delle assemblee sindacali nazionali perda i requisiti di cui al comma 5, decade dal mandato e l'associazione di appartenenza nomina un nuovo rappresentante per la residua durata del mandato.

5. Può essere nominato membro di una sezione dell'Assemblea sindacale nazionale il militare che ricopra una carica direttiva in una delle associazioni professionali di carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, il quale:

a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;

b) non sia sottoposto a misure cautelari personali;

c) non sia sospeso dall'impiego né fruisca di aspettativa per causa diversa dall'aspettativa sindacale;

d) non si trovi nella condizione di imputato;

e) non si trovi nella condizione di indagato per alcuno dei reati indicati all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Per le associazioni di carattere interforze, il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 13 comma 1 è ragguagliato esclusivamente al numero degli iscritti appartenenti alla Forza armata o di polizia di riferimento; i rappresentanti nominati dall'associazione quali membri dell'assemblea sindacale nazionale devono essere militari appartenenti a tale Forza armata o di polizia.

7. Ciascuna associazione nomina i membri dell'assemblea sindacale nazionale, nel numero dei posti ad essa attri-

buito, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compreso il personale dei gradi dirigenziali.

Art. 10-ter.

(Ruolo e compiti delle assemblee sindacali nazionali)

1. Alle assemblee sindacali nazionali sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le assemblee sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori o i Comandi generali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.

3. Le assemblee sindacali nazionali di Forza armata o di corpo di polizia a ordinamento militare possono riunirsi congiuntamente in assemblea nelle sedi ritenute utili, per formulare pareri e proposte e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.

4. Le assemblee sindacali nazionali possono altresì essere ascoltate, anche congiuntamente, dalle Commissioni parlamentari delle Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

10. 02. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica *fino a:* dalle seguenti delegazioni *con le seguenti:* Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure

previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: da una delegazione sindacale *fino a:* ciascuna organizzazione sindacale *con le seguenti:* le assemblee sindacali nazionali di cui all'articolo 10-bis della presente legge;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle tre assemblee.

3-ter. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;

d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;

e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia

ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:

a) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

e) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:

a) il trattamento accessorio;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) le licenze;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzati;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

5-quater. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.

11. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremnago, Ripani.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3 sostituire le parole da: I decreti del Presidente della Repubblica fino a: dalle seguenti delegazioni con le seguenti: Per il personale non dirigente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dagli articoli 2, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, comprendono.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b) sostituire le parole da: da una delegazione sindacale *a:* ciascuna organizzazione sindacale *con le seguenti:* le assemblee sindacali nazionali di cui all'articolo 10-bis della presente legge;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle quattro assemblee.

3-ter. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si svolgono in riunioni cui partecipano le assemblee sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due assemblee;

d) al comma 4 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;

e) sostituire il comma 5 con il seguente: In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e corpo di polizia ad ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione integrativa mediante accordi nazionali quadro con le assemblee sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programma-

zione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:

a) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

f) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del medesimo decreto legislativo è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e la delegazione sindacale, cui è riconosciuta una quota proporzionale di aspettative e permessi per motivi sindacali, è composta da personale dirigente designato dalle rispettive assemblee sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5-ter. Per il personale dirigente delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riguardano:

a) il trattamento accessorio;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) le licenze;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative e i permessi sindacali nonché il numero massimo di distacchi sindacali autorizzabili;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

5-*quater*. Per il personale delle Forze armate e corpi di polizia a ordinamento militare si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. È vietata qualsiasi forma di contrattazione decentrata.

11. 2. Lotti, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.

Al comma 3 sostituire le parole: accordo sindacale stipulato con le seguenti: accordi sindacali stipulati.

11. 3. Traversi.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: da una delegazione sindacale composta con le seguenti: da delegazioni sindacali composte.

11. 4. Chiazze.

Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h), i).

Conseguentemente, aggiungere le seguenti:

a) per le Forze armate le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195.

11. 5. Del Monaco.

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

l) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

n) le misure per incentivare l'efficienza del servizio.

11. 6. Frusone.

Al comma 5, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere la seguente: 3.

11. 7. Aresta.

ART. 12.

Al comma 1:

sopprimere le parole: del Ministero dell'interno e le parole: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13;

dopo le parole: del Corpo aggiungere le seguenti: di polizia ad ordinamento militare;

alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.

12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell'interno, e sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le

seguenti: alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all'articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.

***12. 2.** Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremona, Ripani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: del Ministero dell'interno, *e sostituire le parole:* alle organizzazioni sindacali *con le seguenti:* alle associazioni professionali a caratteri sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stati maggiori della difesa e di Forza armata e i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali e individuano unità organizzative locali, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico, preposte alla gestione dei rapporti limitatamente alle materie di cui all'articolo 5 della presente legge, ove riferibili a questioni di carattere locale o comunque contestualizzato al territorio di riferimento.

***12. 3.** Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare *aggiungere le seguenti:* e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest'ultima ridotto al tre per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata e di polizia e ad almeno il 2 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna categoria della Forza armata o di polizia rappresentata;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.

3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.

3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

13. 1. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* Corpo di polizia ad ordinamento militare *aggiungere le seguenti:* e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di associazioni a carattere interforze, al fine di determinare il livello di rappresentatività per ciascuna amministrazione si considera il dato degli iscritti appartenenti a quest'ultima;

c) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative sono riconosciuti permessi sindacali e aspettativa sindacale non retribuita, nella misura stabilita dalla contrattazione di comparto.

3-ter. Con la contrattazione di comparto è fissato il contingente massimo di distacchi autorizzabili per Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative.

3-quater. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte. Ogni distacco sindacale ha una durata massima di tre anni, non può essere frazionato e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

13. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremona, Ripani.

Al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare *aggiungere le seguenti:* e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

13. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Enrico Borghi, Pagani, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 3. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1:

sostituire le parole: con le modalità previste dal presente articolo *con le seguenti:* dagli statuti di cui all'articolo 2 comma 2;

sopprimere i commi 2 e 3.

14. 4. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1 sostituire le parole: dal presente articolo *con le seguenti:* dai regolamenti di cui all'articolo 17.

Sopprimere i commi 2 e 3.

14. 5. Galantino.

Al comma 1:

sostituire le parole: dal presente articolo *con le seguenti:* dai regolamenti di cui all'articolo 17;

sopprimere i commi 2 e 3.

14. 6. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 15.

Al comma 1 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.

15. 1. Gubitosa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: l'esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) alla lettera b) sostituire le parole: su loro espressa richiesta con le seguenti: previa intesa dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari di appartenenza, dopo le parole: salvi i casi di aggiungere le seguenti: incompatibilità ambientale, di sopprimere le parole: connessi alla mobilitazione delle Forze armate;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;

d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e la parola: ai è sostituita dalle parole: con i.

15. 2. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: l'esercizio delle loro funzioni aggiungere le seguenti: fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) non possono essere impiegati in territorio estero;

c) alla lettera c) aggiungere in fine: , fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;

d) alla lettera d), sostituire le parole: dandone avviso con le seguenti: concordandone le modalità e sostituire la parola: ai con le parole: con i.

15. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Distacchi sindacali)

1. Per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata il rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

15. 01. Deidda, Ferro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal per-

sonale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. D predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo- sono retribuiti, con esclu-

sione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

15. 02. Deidda, Ferro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 20 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 20 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali

statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 20.

15. 03. Deidda, Ferro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Riserva di giurisdizione)

1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le controversie in materia sindacale del comparto militare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

2. Esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale la giurisdizione è del giudice ordinario ed è competente il giudice del lavoro di primo grado del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato.

15. 04. Deidda, Ferro.

ART. 16

Sopprimere il comma 1.

***16. 1.** Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.

Sopprimere il comma 1.

***16. 2.** Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 2 sostituire la parola: elettive con la seguente: sindacali.

16. 3. Iorio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis.

(Rapporti con gli organi di stampa)

1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.

2. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: « invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali ».

16. 4. Deidda, Ferro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

16. 5. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

16. 6. Iovino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Giurisdizione sulle controversie)

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale di carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

16. 01. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zichieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 17.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle

specifiche operazioni, nonché a effettuare modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ai fini del suo coordinamento e disposizioni introdotte dalla presente legge.

17. 1. Lotti, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Rosato.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell'articolo 13.

17. 2. Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni sindacali militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del conte-

nuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le associazioni sindacali militari per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13 della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni anno alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3-ter. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-quater. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

17. 3. Carè, Pagani, Enrico Borghi, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

17. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: restano in carica esclusivamente *fino a:* alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* proseguono l'attività di competenza fino alla costituzione delle assemblee sindacali nazionali previste dall'articolo 10-bis. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano dalla propria funzione e dall'incarico.

b) sopprimere il comma 3.

18. 1. Frailis, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 3, sostituire le parole: alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni sindacali tra i militari *con le seguenti:* ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. 2. Zicchieri, Fantuz, Pettazzi, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sopprimere il comma 4.

18. 3. Fantuz, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, che abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi ai contenuti ed alle

prescrizioni della medesima legge. Decorso tale termine il Ministro competente effettua, sulle predette associazioni, i controlli previsti all'articolo 3.

18. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: del Ministero dell'interno *e le parole:* e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali *con le seguenti:* alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13;

dopo le parole: del Corpo *aggiungere le seguenti:* di polizia ad ordinamento militare;

alla fine del primo periodo aggiungere in fine il seguente: Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati sui portali istituzionali.

12. 1. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Nuovo testo Doc. XXII, n. 36 e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 63

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (*Seguito dell'esame e conclusione*) 64

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 9.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 36 e abb.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, composto da sette articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, che dovrà concludere i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presentare, entro i succes-

sivi due mesi, una relazione finale sull'attività svolta.

Evidenzia in particolare che il testo prevede che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, all'occorrenza avvalendosi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e della collaborazione di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato.

In relazione agli aspetti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 5, comma 3, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020 e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 9.45.

Documento di economia e finanza 2019.
Doc. LVII, n. 2 e Allegati.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 aprile 2019.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, segnala preliminarmente che le previsioni ufficiali contenute nel Documento di economia e finanza (DEF) hanno natura necessariamente prudenziale, poiché sono finalizzate alla costruzione di un quadro attendibile e condiviso di finanza pubblica.

Segnala quindi gli aspetti positivi registrati nell'economia nazionale e confermati dall'ISTAT, come la crescita della produzione industriale, che a febbraio scorso ha segnato la seconda variazione positiva, pari a un più 0,8 per cento dopo quattro mesi di cali, e l'aumento dello 0,9 per cento su base annua, per la prima volta dal mese di ottobre 2018.

Evidenzia peraltro che le più importanti misure espansive previste dalla legge di bilancio per il 2019 cominceranno a produrre i loro positivi effetti solo nei prossimi mesi. Ciò vale in particolare per la crescita del PIL conseguente all'introduzione del reddito di cittadinanza, pari a 0,2 punti percentuali sia nel 2019 sia nel 2020, e la riforma del sistema pensionistico nota come « quota 100 », la quale, dopo l'effetto neutrale del 2019, si prevede avrà un effetto positivo sulla crescita di 0,1 punti percentuali nel 2020.

Ricorda poi che le previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI) relative al differenziale di crescita fra l'Italia e l'Eu-

rozona coincidono con quelle del Documento di economia e finanza, evidenziando peraltro come le previsioni del FMI relative all'anno 2020 siano leggermente più ottimistiche rispetto a quelle del Governo.

Con riferimento all'andamento del rapporto debito/PIL, che per il 2019 si prevede essere pari al 132,6 per cento, evidenza che esso subirà una riduzione già a partire dal 2020, con un valore pari al 131,3 per cento, e nel 2021, con un valore pari al 130,2 per cento, per giungere nel 2020 a un valore del 128,9 per cento.

Prosegue richiamando le preoccupazioni manifestate nella scorsa seduta dall'onorevole Madia relativamente al pubblico impiego. Al riguardo tiene a precisare che nel disegno di legge « Concretezza », C. 1433, approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 10 aprile 2019, sono previste assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione in misura pari al 100 per cento della spesa relativa ai dipendenti di ruolo cessati nell'anno precedente, assicurando in tal modo un ricambio generazionale nel pubblico impiego, con una decisa inversione di rotta rispetto alle politiche dei Governi precedenti.

Con riferimento agli investimenti pubblici ricorda come il Governo abbia istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2033 e la destinazione di una quota di tale Fondo allo sviluppo del trasporto pubblico di massa. È stato inoltre istituito un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, con una dotazione complessiva di circa 35 miliardi di euro per gli anni 2019-2033 e ulteriori 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2034. Inoltre, per evitare che le risorse stanziaste restino bloccate a causa di inutili lungaggini burocratiche, il Governo ritiene necessario apportare modifiche al Codice degli appalti, da introdurre attraverso il decreto-legge cosiddetto « Sblocca can-

tieri » e il disegno di legge di delega per il riordino della normativa in materia di contratti pubblici (S. 1162).

Infine, nonostante il quadro programmatico del Documento di economia e finanza tenga conto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia, ritiene necessario sottolineare con forza come il Governo abbia più volte manifestato l'intenzione di scongiurare l'aumento delle aliquote dell'IVA e delle accise, previsto a legislazione vigente.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, desidera replicare alle osservazioni dell'onorevole Padoan in merito alle conseguenze, sull'andamento del debito pubblico, del rapporto intercorrente tra il tasso di interesse dovuto sul debito medesimo e il tasso di crescita del PIL nominale, sulla base delle caratteristiche degli interventi previsti nel Documento di economia e finanza 2019, nonché su considerazioni di carattere più prettamente economico.

Con riferimento alla natura degli interventi contemplati nel Documento di economia e finanza, evidenzia come questi siano incorniciati in uno schema logico ben chiaro, che tiene conto delle indicazioni fornite all'Italia dalla Commissione europea con il *Country report* 2019 e che comprendono misure in favore delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, per consentire un migliore accesso al credito, un aumento della patrimonializzazione delle imprese, nonché le misure fiscali, come la reintroduzione del superammortamento, previste nel decreto-legge cosiddetto « Crescita », di prossima pubblicazione. Ulteriori misure volte al sostegno del PIL saranno quelle recate dal decreto-legge cosiddetto « Sblocca cantieri », che introdurrà significative novità nella materia degli appalti per superare le strettoie burocratiche attualmente vigenti e mettere definitivamente fine al problema delle opere pubbliche progettate e non concluse.

Proseguendo, osserva che, pur se a livello teorico è vero che, in presenza di un tasso di interesse medio sul debito superiore al tasso di crescita del PIL nominale, il rapporto debito-PIL non può che au-

mentare, per poter esprimere valutazioni realistiche non è però sufficiente valutare queste due grandezze in maniera statica, ma occorre fare riferimento al loro andamento nel tempo, considerando non solo il tasso di crescita del PIL nominale – che passa dall'1,2 per cento nel 2019, al 2,8 per cento nel 2020, al 2,6 per cento nel 2021 e al 2,3 per cento nel 2023 – ma anche la dinamica dell'avanzo primario, che cresce, fino a quasi raddoppiare, nello stesso periodo, passando dall'1,2 per cento del 2019 al 2,3 per cento del 2022. Ritiene infatti fondamentale osservare sia l'andamento delle due grandezze, sia l'evoluzione degli interessi sul debito pubblico nel periodo di riferimento, che sono previsti al 3,6 per cento del PIL negli anni 2019 e 2020, al 3,7 per cento nel 2021 e al 3,8 per cento nel 2022, con un aumento complessivo dello 0,2 per cento nei quattro anni, ben inferiore sia all'aumento del PIL sia, soprattutto, a quello dell'avanzo primario.

Ricorda poi che l'onorevole Padoan ha anche contestato gli effetti sul PIL del provvedimento relativo all'anticipazione pensionistica, cosiddetto « quota 100 », che, come invece confermato anche dal Centro studi di Confindustria, non produce alcun effetto nel 2019, ma determina un incremento dello 0,1 per cento del PIL per ciascuno degli anni 2020 e 2021. In proposito chiarisce come l'effetto nullo relativo all'anno 2019 sia dovuto alla riduzione del numero degli occupati, in conseguenza di un più ampio accesso al pensionamento, che solo negli anni successivi sarà compensato dalle nuove assunzioni, che verranno effettuate per sostituire coloro che hanno aderito alla misura in questione. Su questo punto sottolinea come sarebbe sufficiente un tasso di sostituzione calcolato nella misura, assolutamente prudenziale, del 10 per cento per mantenere invariato il tasso di disoccupazione. Di conseguenza, qualsiasi tasso di sostituzione superiore al 10 per cento comporterebbe effetti positivi in termini di riduzione della disoccupazione. A questi effetti andrebbero poi sommati quelli derivanti dalle misure introdotte dal disegno di legge « Concre-

tezza », già ricordate dalla relattrice Frassini, con conseguenze sicuramente positive sulla riduzione della disoccupazione e sull'aumento del PIL.

Svolgendo quindi ulteriori considerazioni sull'aumento del tasso di disoccupazione previsto dal Documento di economia e finanza negli anni 2019 e 2020, lamentato dall'onorevole Mandelli, osserva come ciò sia anche un effetto indiretto di carattere statistico dell'introduzione del reddito di cittadinanza. Tale misura comporterà infatti che i richiedenti in età lavorativa stipulino il previsto Patto per il lavoro e ciò farà automaticamente uscire una parte di essi dal novero degli inattivi facendola conseguentemente entrare in quello dei disoccupati, dal quale uscirà successivamente non appena sarà avviato un rapporto di lavoro, grazie alla mediazione dei centri per l'impiego.

Infine non illustra, per motivi di brevità, gli ulteriori interventi previsti nel campo degli investimenti pubblici e del contrasto all'evasione fiscale, rinviando comunque ai contenuti del Documento in esame.

Luigi MARATTIN (PD) replica alle considerazioni svolte dal relatore Angiola in merito al rapporto intercorrente tra il tasso di interesse medio sul debito pubblico e il tasso di crescita del PIL nominale. In proposito ribadisce come debba essere considerato unicamente il differenziale tra le due grandezze e non l'andamento del loro rapporto reciproco e come i preoccupanti effetti segnalati dall'onorevole Padoan siano amplificati dal valore, superiore a uno, del rapporto debito/PIL.

Rileva inoltre una contraddizione tra quanto affermato dalla relattrice Frassini, in relazione alla volontà del Governo di sterilizzare le clausole di salvaguardia, consistenti in un aumento delle aliquote IVA e delle accise, e le considerazioni del relatore Angiola, le quali si basano invece su un incremento dell'avanzo primario determinato proprio dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'IVA e delle accise. Tutto ciò considerato, chiede quindi alla maggioranza e al Governo chiare

indicazioni in merito alla loro volontà di sterilizzare o meno le clausole di salvaguardia e, nel caso in cui si confermi l'intenzione di evitare l'aumento delle aliquote IVA e delle accise, chiede di conoscere come verranno coperte le conseguenti minori entrate.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso del dibattito in Assemblea, ritiene che la volontà espressa dalle forze politiche di maggioranza in questa sede possa legittimamente tradursi nella presentazione di un'apposita risoluzione sul DEF 2019 che impegni il Governo ad adottare le occorrenti misure legislative volte a disattivare le clausole di salvaguardia connesse agli aumenti delle aliquote IVA e delle accise previste a legislazione vigente, analogamente a quanto potrebbe essere verosimilmente previsto anche nelle risoluzioni delle forze politiche di minoranza. Alla luce di ciò, reputa pertanto che la questione inerente alla auspicata disattivazione delle predette clausole di salvaguardia costituisca nella sostanza un falso problema, stante l'orientamento pressoché unanime del Parlamento in tal senso. Ricorda peraltro che l'introduzione delle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA è stata deliberata dalle Camere nel 2013, mentre in occasione dell'esame degli ultimi Documenti di economia e finanza, a fronte dell'aumento delle citate aliquote ivi previsto, sono sempre state approvate risoluzioni parlamentari che impegnavano il Governo alla sterilizzazione di tale incremento, obiettivo successivamente realizzato in sede di legge di bilancio previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, tramite misure di maggiore entrata ovvero di minore spesa.

In maniera del tutto analoga, ritiene che l'auspicata sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA non potrà che essere concretamente definita all'atto della predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio per il 2020.

Analizzando quindi il quadro complessivo, quale risultante dai dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2019,

osserva preliminarmente che le stime relative alla crescita economica del Paese e agli indicatori di finanza pubblica sono correttamente improntate ad un criterio prudenziale. Esprime in proposito apprezzamento in merito al fatto che il quadro macroeconomico riportato nel DEF, sia tendenziale che programmatico, è stato validato, in riferimento all'intero orizzonte temporale ivi considerato, dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dal *panel* dei soggetti previsori di cui si avvale il medesimo Ufficio.

Per quanto concerne, in particolare, la crescita del PIL reale, stimata dal quadro programmatico allo 0,2 per cento per il 2019, osserva che tale valore rappresenta la media del tasso di crescita dell'economia italiana registrato dal 2000 ad oggi e che esso verrebbe realizzato nonostante l'attuale congiuntura internazionale sfavorevole. In tale quadro, rileva tuttavia la necessità di agire con ancora maggiore determinazione, implementando le misure esistenti e adottandone di ulteriori, al fine di sostenere efficacemente la crescita economica del nostro Paese, giacché solo il conseguimento di tale ultima condizione potrà consentire una graduale ma sensibile diminuzione del debito pubblico italiano. Sottolinea inoltre taluni incoraggianti segnali provenienti dai dati relativi al gettito dell'IVA e all'andamento della produzione industriale. Per quanto riguarda il primo aspetto, osserva che le entrate IVA registrate nel primo bimestre dell'anno in corso hanno segnato un incremento di circa 900 milioni di euro, da ascrivere a suo giudizio non solo all'attuazione della disciplina concernente la fatturazione elettronica ma anche, sebbene in una misura che non è ancora dato quantificare, in attesa dei dati a consuntivo del mese di marzo, ad una graduale ripresa dei consumi interni.

Evidenzia inoltre, a conforto di un quadro complessivo che valuta tutt'altro che negativo, la progressiva riduzione del divario tra la *performance* economica dell'Italia e quella di altri competitor europei, con particolare riferimento alla Germania. A tale ultimo riguardo, precisa che il

differenziale di crescita tra i due Paesi, che si è stabilmente attestato, dal 2000 ad oggi, su un valore pari a circa un punto percentuale, risulta ora ridotto, alla luce della revisione al ribasso del tasso di crescita del PIL tedesco, previsto allo 0,5 per cento, e del fatto che, a differenza della Germania, la cui crescita è basata in maniera preponderante sulle esportazioni, l'Italia ha puntato con sempre maggiore decisione anche su misure di sostegno della domanda interna.

Dissentite altresì dalle valutazioni eccessivamente pessimistiche che da più parti sono state formulate in merito all'impatto macroeconomico delle misure in materia previdenziale, meglio note come « quota 100 », evidenziando, da un lato, che il tasso di sostituzione potrebbe comunque rivelarsi superiore a quello da taluni prospettato, dall'altro, che all'interno del cosiddetto decreto-legge « Crescita », di prossima pubblicazione, saranno contenute disposizioni volte a consentire il superamento dell'attuale vincolo imposto alla spesa delle regioni per il personale del comparto sanitario, che la legislazione vigente richiede venga ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella effettuata nel 2004. Osserva che tale ultima previsione normativa necessita di modifiche non più procrastinabili, al fine di porre rimedio al blocco delle assunzioni e di prevenire il fenomeno della cosiddetta « fuga dei cervelli ».

Invita inoltre i colleghi a considerare con la dovuta attenzione anche gli effetti positivi, sul piano di una ripresa dei consumi interni, che potranno discendere dalle misure concernenti l'anticipo bancario del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, che l'ABI ha stimato possa determinare nel 2019 un flusso di risorse in favore dei contribuenti pari a circa 8 miliardi di euro.

Nell'ottica di assicurare un più sostenuto sviluppo economico dell'Italia, avverte che il Governo si è attivamente impegnato al fine di favorire un ulteriore aumento della spesa per gli investimenti, sia pubblici che privati, che allo stato si attesta ancora su livelli non soddisfacenti.

A tale riguardo, segnala infatti che nei primi due mesi dell'anno corrente si è registrato un incremento del 6 per cento nella spesa per investimenti effettuata dalle province, del 22 per cento in relazione a quella effettuata dai comuni e dell'84 per cento in relazione a quella effettuata dalle regioni.

In merito alle ragioni sottostanti tale apprezzabile inversione di tendenza, ricorda, tra l'altro, il contributo di 250 milioni di euro annui dal 2019 al 2033 disposto dall'articolo 1, comma 889, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) in favore delle province, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

Per quanto concerne invece i comuni, l'incremento registrato nella spesa per investimenti deriva da una pluralità di interventi, tra i quali figurano il riconoscimento della facoltà di utilizzare integralmente gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, l'innalzamento delle soglie previste dal codice degli appalti pubblici per l'affidamento diretto dei lavori, nonché il contributo di 400 milioni di euro per l'anno 2019 stanziato dall'articolo 1, comma 107, della predetta legge n. 145 del 2018 in favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che consentirà di agevolare, in maniera diffusa, la realizzazione di opere anche di modesta entità. In proposito evidenzia che, secondo i dati attualmente disponibili, risulta già impegnato circa il 94 per cento delle predette risorse, di cui il 30 per cento relativo ad opere i cui lavori di esecuzione sono già avviati. Preannunzia, altresì, che il citato decreto-legge «Crescita» recherà ulteriori risorse in favore degli enti locali, mentre il cosiddetto decreto-legge «Sblocca cantieri», anch'esso di prossima pubblicazione, conterrà norme volte a snellire le procedure ed accelerare la realizzazione degli investimenti.

Con riferimento, infine, alle specifiche richieste di chiarimento formulate nella seduta di ieri dall'onorevole Marattin, fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda la revisione dell'aggiustamento *stock*-flussi, con riferimento all'anno 2018 la riduzione dello *stock flow* tra il quadro macroeconomico e di finanza pubblica aggiornato lo scorso dicembre e il Documento di economia e finanza 2019 è di circa 0,3 punti percentuali di PIL, equivalente a circa 5 miliardi di euro.

Il valore di consuntivo dell'aggiustamento *stock*-flussi, pubblicato nel DEF 2019 e coerente con la notifica ISTAT, è pari a 0,9 punti di PIL, ossia a circa 15,4 miliardi di euro. Il valore coerente con l'aggiornamento di dicembre – anche se in quel documento non venne pubblicata una tabella delle determinanti del debito/PIL – dovrebbe essere stato pari a 1,2 punti percentuali.

Tale riduzione sembra sia da addebitare in larga parte ad un valore dell'indebitamento che, passando dalla stima ai dati di consuntivo, è salito tra i due citati documenti dello 0,2 per cento, a fronte di un valore del fabbisogno di cassa, al netto delle partite finanziarie, che tra le stime di dicembre e il dato di consuntivo non è sostanzialmente cambiato. Vi è stata quindi una riduzione dello scarto fabbisogno/indebitamento – il cosiddetto differenziale tra cassa e competenza, che è una delle componenti dell'aggiustamento *stock*-flussi – che dovrebbe spiegare larga parte della riduzione dello *stock flow adjustment* relativo all'anno 2018.

La revisione dell'aggiustamento *stock*-flussi sul triennio 2019-2021, pari a circa 15 miliardi di euro, occorsa dall'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica del dicembre 2018 al DEF 2019 dipende per circa 10 miliardi dal differenziale tra competenza e cassa.

Come detto in precedenza, l'indebitamento è risultato a consuntivo peggiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto alla stima, mentre il fabbisogno, al netto delle partite finanziarie, è rimasto pressoché invariato. Il *gap* fra i due saldi è risultato quindi, con i dati di consuntivo, inferiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto a quanto stimato.

La proiezione meccanica di tale riduzione sul triennio di previsione 2019-2021

porterebbe ad una diminuzione cumulata del differenziale tra cassa e competenza di oltre 9 miliardi di euro. La variazione del differenziale nei dati di previsione si basa anche su considerazioni diverse: per esempio, la valutazione dell'impatto della manovra sul saldo di cassa tiene conto, in particolare per l'anno in corso, del monitoraggio e dei risultati storici specifici per i movimenti di cassa.

In merito invece alle richieste di chiarimento formulate nella seduta di ieri dall'onorevole Marattin circa la pressione fiscale programmata per il 2019, fa presente che la revisione delle stime da dicembre 2018 ad oggi tiene conto delle modifiche al quadro macroeconomico e del cambiamento di alcune ipotesi sulla base dei risultati di monitoraggio. Precisa altresì che la pressione fiscale programmata non è un'informazione contenuta nel DEF né è stata fornita in passato nei DEF degli anni precedenti. In tale contesto, chiarisce che a dicembre 2018 la pressione fiscale programmata per l'anno 2019 risultava pari al 41,967 per cento a fronte di una crescita del PIL reale stimata, per il medesimo anno 2019, allo 0,96

per cento, mentre nel quadro a legislazione vigente riportato nel Documento di economia e finanza in esame la pressione fiscale tendenziale risulta pari, per il medesimo anno 2019, al 42,041 per cento a fronte di una crescita del PIL reale stimata allo 0,14 per cento.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono in distribuzione. Comunica altresì che i gruppi del Partito Democratico, di Forza Italia e di Liberi e Uguali hanno preannunciato la presentazione di relazioni di minoranza, designando quali relatori di minoranza, rispettivamente, i deputati Marattin, Brunetta e Fassina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2019. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 10.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Gino Roncaglia, Università degli Studi della Tuscia, e del professor Lorenzo Casini, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura	70
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta, C. 1709 Misiti e Petizione n. 111. (Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 1536 e C. 1555 – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente)	71
ALLEGATO (Emendamento approvato)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 aprile 2019.

Audizione del professor Gino Roncaglia, Università degli Studi della Tuscia, e del professor Lorenzo Casini, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello,

recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Testo unificato C. 682 Capitano, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta, C. 1709 Misiti e **Petizione n. 111.**

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 1536 e C. 1555 – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che nella mattina sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1536 Nesci e C. 1555 Lattanzio. Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di abbinare le due predette proposte di legge a quelle già in esame.

La Commissione delibera di abbinare le due proposte di legge.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al testo base e che le Commissioni competenti in sede consultiva si sono così espresse: Commissioni I (Affari Costituzionali) e XII (Affari sociali): pareri favorevoli; Commissioni XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'unione europea): pareri favorevoli con osservazioni. La Commissione V (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno parere.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, dopo aver dato conto dell'osservazione contenuta nel parere della XIV Commissione, osserva che si tratta di un rilievo condivisibile e presenta l'emendamento 1.100 (*vedi allegato*) per recepirlo. Per quanto riguarda l'osservazione della XIII Commissione, con la quale si chiede in sostanza di aggiungere alle tematiche che gli insegnanti dovranno trattare nell'ambito dell'educazione civica anche la storia e la cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane. Al riguardo fa presente che il testo base già prevede la « tutela delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari » tra le tematiche oggetto di insegnamento.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega) sottolinea che, con il testo base approvato dalla Commissione, è stato compiuto un primo passo per riportare finalmente l'educazione civica in maniera strutturale all'interno degli ordinamenti scolastici, come aveva voluto a suo tempo Aldo Moro, quando fu Ministro della pubblica istruzione. Dopo aver ricordato i temi che la proposta legge promuove nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, ringrazia i componenti della Commissione per la proficua collaborazione e conclude evidenziando che ci sarà ancora molto lavoro da svolgere.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Colmellere, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo elaborato dalla Commissione. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi GALLO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (testo unificato C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta, C. 1709 Misiti e Petizione n. 111).

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: « istituzioni comunitarie » con le seguenti: « istituzioni dell'Unione europea ».

1. 100. Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, 2 e allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	73
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	79
ALLEGATO 2 (Parere alternativo presentato dal gruppo del partito democratico)	80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il viceministro per le infrastrutture e per i trasporti, Edoardo Rixi ed il sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 9.30.

Documento di economia e finanza 2019.

Doc. LVII, 2 e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 aprile scorso.

Alessio BUTTI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di quanto tempo la Commissione possa disporre per il dibattito. Ricorda infatti che nella seduta di ieri la discussione non ha potuto svolgersi, essendo i commissari impreparati, non certo per propria re-

sponsabilità, bensì per la mancata presentazione in tempi congrui da parte del Governo degli allegati al documento economia e finanza di diretto interesse della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere di competenza in termini compatibili con l'obbligo della Commissione di merito di concluderne l'esame, in ogni caso, prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

Ritiene pertanto che la Commissione abbia circa un'ora a disposizione per i propri lavori.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita quindi il relatore a formulare la proposta di parere, ringraziando il Sottosegretario Fantinati e avvertendo che il Vice Ministro Rixi ha comunicato che sarà presente in corso di seduta.

Ugo PAROLO (Lega), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Mattia FANTINATI concorda con la proposta del relatore.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che è pervenuta una proposta alternativa di parere del gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*). Chiede ai presentatori se intendano illustrarla.

Chiara BRAGA (PD) prima di procedere all'illustrazione della proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, ritiene opportuno sottolineare preliminarmente alcuni aspetti del provvedimento all'esame che la Commissione è chiamata a valutare.

In primo luogo, il Documento di economia e finanza all'esame della Commissione, il primo presentato dal Governo in carica, nel quale dovrebbero essere contenuti gli indirizzi strategici sul tema delle infrastrutture, viene esaminato oggi in modo a dir poco surreale, senza aver ascoltato, né dal relatore né da alcun esponente della maggioranza, alcuna valutazione di prospettiva e in presenza di un rappresentante del Governo che non appartiene a nessuno dei due ministeri di riferimento per la Commissione. Ciò denota, a suo avviso, l'indifferenza e la totale mancanza di attenzione da parte della maggioranza alla discussione doverosa che il Parlamento dovrebbe svolgere su un documento di tale rilievo.

La proposta alternativa di parere, predisposta molto velocemente, essendo l'allegato infrastrutture e il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile pervenuti solo nella tarda mattinata di ieri, sottolinea gli elementi di criticità e di debolezza del DEF all'esame.

Senza voler insistere sulla paralisi economica del Paese, che vede una preoccupante previsione di decrescita del Pil, rileva con estrema sorpresa che il rilancio dell'economia è affidato, all'interno del documento, a due provvedimenti di urgenza — nello specifico i cosiddetti « decreto crescita » e « decreto sblocca cantieri » — di cui non si conoscono ancora i contenuti, pur essendo stati approvati dal Consiglio dei Ministri circa un mese fa. Per di più si apprende che alcuni di essi torneranno all'esame del Consiglio dei Mi-

nistri, il che sottolinea la difficoltà del Governo di sviluppare le iniziative più volte annunciate, ma che non riescono a trovare contenuti concreti.

La mancanza di chiarezza e di visione sul tema fondamentale del rilancio degli investimenti pubblici è totale. L'annuncio della revisione normativa del codice dei contratti pubblici, al di là del merito delle misure in essa contenute, e sulle quali si potrà discutere una volta che il provvedimento sarà all'esame del parlamento, sta provocando l'effetto opposto rispetto all'obiettivo perseguito di rilancio degli investimenti, rivelandosi un fattore di blocco e paralisi di tutte le procedure a causa dell'incertezza, imputabile alle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo.

Non sono noti i contenuti neanche dei disegni di legge ordinari del Governo di interesse della Commissione, come ad esempio il cosiddetto « salva mare » approvato ormai da diverse settimane in Consiglio dei Ministri e ancora non trasmesso al Parlamento.

Chiari segnali della divergenza all'interno della maggioranza su alcuni temi prioritari politica infrastrutturale sono rinvenibili anche attraverso alcune formule bizzarre contenute nel Documento di economia e finanza. Al riguardo, infatti, nella sezione dedicata all'alta velocità ferroviaria, nell'allegato infrastrutture si prefigura, come strategia, « l'estensione dell'alta velocità, anche con caratteristiche diverse ». Si fa quindi riferimento alle mozioni approvate in Assemblea, sottolineando che il progetto dell'alta velocità sarà oggetto di una completa revisione. Ritiene che la formula utilizzata all'interno del Documento sia assolutamente poco chiara e denoti pertanto una posizione poco credibile del Governo su tale importante questione.

Sul tema altrettanto importante delle concessioni autostradali, nel DEF è contenuta la negazione di quanto annunciato a suo tempo in Commissione dal ministro Toninelli, ossia la volontà di rivedere tutte le concessioni esistenti. Osserva, infatti, che il Documento fa riferimento all'obiettivo del MIT di « riequilibrare i rapporti

tra interessi pubblici e privati e implementare le nuove regole con cui l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul *price cap* ». In tal senso avrebbe auspicato la presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, proprio per avere delucidazioni riguardo alle motivazioni che hanno determinato questo significativo cambio di direzione rispetto agli annunci fatti con forza dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.

In ordine alle politiche ambientali, rileva l'assenza nel DEF di alcuni temi strategici, come l'edilizia residenziale pubblica e le politiche urbanistiche. Il rapporto sugli indicatori di benessere equo e solidale, sulla cui trasmissione si era permessa di insistere quando era stato avviato l'esame da parte della Commissione del Documento di economia e finanza, conferma la propria preoccupazione. La proiezione contenuta nel Documento è relativa, infatti, come in passato, solo a quattro dei dodici indicatori previsti dalla legge, cui si è aggiunto in questa edizione anche quello della povertà assoluta, in ragione dell'approvazione della misura del reddito di cittadinanza. Esprime sorpresa e anche preoccupazione riguardo alla motivazione, indicate nel DEF, per le quali non si è potuto procedere a tale proiezione, ossia una difficoltà metodologica nella definizione di tali indicatori. A tale riguardo si chiede come mai il Ministero dell'economia e delle finanze non sia dotato di apposite risorse umane e strumentali volte a definire gli indicatori previsti dalla legge e come si intende risolvere tale difficoltà, non essendoci indicazioni al riguardo nel Documento.

Denuncia la propria difficoltà a comprendere quali siano i settori strategici e le azioni prioritarie individuate dal Governo per sostenere una crescita nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente. A quest'ultimo riguardo osserva che nulla viene detto sulla transizione che il Governo, nel corso della discussione avvenuta in Assemblea la scorsa settimana sulla lotta ai cambiamenti climatici, ha sostenuto di voler supportare verso modelli ambientalmente più sostenibili. Rileva con dispiacere

che su temi così importanti non vi è la possibilità di discutere fattivamente con l'attuale maggioranza ed evidenzia la necessità che questa discussione venga invece svolta, e anche in modo tempestivo, registrandosi in tale ambito già un forte ritardo nella applicazione di misure virtuose.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rossella MURONI (LeU) osserva che un Governo che si definisce del cambiamento deve necessariamente fare i conti con le forti aspettative che tale definizione suscita. Il documento all'esame della Commissione è in piena continuità con il passato, non registrandosi quel cambiamento necessario e non più rinviabile, almeno per quanto riguarda la politica ambientale.

La prima cosa che emerge in ordine alle misure previste per le città è l'assenza di risorse adeguate. Avrebbe auspicato che una parte dei sussidi ambientalmente dannosi, pari a circa 14 miliardi di euro, con le quali il Ministro dell'ambiente finanzia attività che non tutelano l'ambiente fossero state investite per favorire la transizione verso un modello ambientalmente più sostenibile, che il Governo dichiara di voler realizzare nei prossimi anni. Senza risorse le idee rimangono tali, pertanto le misure andrebbero accompagnate dai necessari finanziamenti.

Il Governo ritorna attraverso il DEF sulla vicenda della TAV, richiamando le mozioni votate in Assemblea. Osserva che le infrastrutture non possono considerarsi come monadi separate le une dalle altre, costituendo invece un sistema complessivo che non può essere paralizzato dalle analisi costi-benefici che il Governo intende fare su alcune di esse. Sarebbe necessaria una visione più generale e di lungo periodo, che manca nel Documento, una visione che, per banalizzarne, spiegasse come un buco nella montagna per la realizzazione di una infrastruttura che vedrà la luce nel 2035 possa aiutare il porto di Gioia Tauro a non chiudere i battenti.

Ancora, rileva che il Governo non ha inteso stanziare risorse sullo sviluppo delle ciclovie, tema in ordine al quale chiede al Sottosegretario precisazioni. Le ciclovie hanno costituito in passato uno degli approcci più interessanti di penetrazione leggera ma profonda del territorio, intersecandosi con le politiche volte a favorire il turismo e a valorizzare il territorio.

Riguardo alla riduzione delle emissioni inquinanti, pur comprendendo che l'orizzonte temporale del Documento di economia e finanza riguarda solo tre anni e non può quindi recare una visione di più lunga durata, ritiene che in ogni caso avrebbero potuto essere messe in campo misure più forti sulla mobilità sostenibile e sulla *sharing mobility*, partendo dalla sostituzione delle flotte più consistenti che effettuano servizi di trasporto. Nel corso dell'esame della legge di bilancio è stato approvato un emendamento in tal senso, che recava una misura puntuale, cui avrebbe dovuto far seguito un piano complessivo che invece manca.

Stigmatizza l'annuncio di numerosi decreti-legge approvati in Consiglio dei Ministri salvo intese, e quindi non ancora definiti, nonché l'annuncio dell'approvazione di alcuni disegni di legge, di cui non si conoscono ancora i contenuti, se non attraverso le indiscrezioni giornalistiche.

Riguardo ai temi dell'efficientamento energetico e dell'edilizia, sottolinea che dal Documento non emerge la volontà di stabilizzare le misure esistenti, a differenza di quanto sarebbe necessario per il Paese ed evidenzia l'effetto dannoso sulle imprese di misure provvisorie, che non garantiscono una visione di lungo periodo.

Alessio BUTTI (FdI) rileva che il silenzio serbato dalla maggioranza nella presente discussione lascia molto perplessi, trattandosi di un provvedimento che reca misure di forte interesse per la Commissione. Tale atteggiamento, se non è rassegnazione, si configura altrimenti come un'omissione politica di cui andrebbero approfondite le ragioni. Esprime inoltre perplessità sulla proposta di parere del

relatore, che non contiene alcun elemento di valutazione politica rilevante.

Il DEF cita provvedimenti di cui non si conoscono i contenuti, per alcuni dei quali è previsto un nuovo vaglio del Consiglio dei Ministri, ed è a suo avviso volutamente ambiguo per consentire alle forze di maggioranza di giocare la loro partita interna.

Evidenzia che per la prima volta si assiste ad una relazione in due tempi, a causa del ritardo nella trasmissione di due fondamentali allegati, rispetto ai quali non è stato possibile svolgere un adeguato approfondimento. Utilizzando una metafora calcistica, ritiene che occorrerebbe il supporto del VAR, per evidenziare come il Governo, per le modalità di trasmissione degli atti, sia intervenuto a gamba tesa nei confronti del Parlamento.

Sottolinea la profonda incertezza e confusione sul tema delle infrastrutture, rispetto al quale si sarebbe aspettato una più seria valutazione politica. Riguardo al tema della gestione delle risorse idriche, apprezza che il relatore faccia una assunzione di responsabilità politica, riconoscendo che il testo scelto dalla maggioranza per il prosieguo dell'esame sia quello a firma dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ma stigmatizza la modalità di gestione dell'intera vicenda da parte della maggioranza che, per il modo di procedere nell'esame del provvedimento, ha generato un clima di pericolosa incertezza, mancando quella che sarebbe potuta essere una straordinaria occasione di crescita.

Nulla è contenuto nel Documento riguardo alle politiche urbane e all'efficientamento energetico e quanto è stato più volte promesso nel corso delle interviste, nei salotti e nelle risposte agli atti di sindacato elettivo è rimasto del tutto letteralmente morto.

Osserva che la maggioranza immagina di poter dare impulso al Paese istituendo nuovi organismi, quali ad esempio la centrale di progettazione Investitalia, peraltro non ancora istituita, o la cabina di regia ProgettItalia, aumentando invece in tal modo quella che già oggi è una pletora di

soggetti autorizzati ad intervenire su qualunque opera, e ritardando ancor più tutti i procedimenti.

In conclusione, intende sottolineare come nell'ultimo sessennio il Paese si è riuscito a spendere circa il 5 per cento dei Fondi europei destinati alle infrastrutture, dato che porta ad una riflessione sulla necessità di rivedere le relative procedure, evidentemente non ben congegnate. L'Unione europea ha messo a disposizione 750 milioni di euro da spendere entro il 2030 per i nove corridoi transeuropei di trasporto, di cui quattro interessano l'Italia, con l'obiettivo di velocizzare lo spostamento di merci e passeggeri. Si tratta di un'occasione da non perdere che confligge con quanto affermato dal Ministro delle infrastrutture rispetto ai tempi di realizzazione di un'opera medio grande, pari a circa 15 anni, dei quali più della metà sprecati a causa della inerzia burocratica.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) nell'impossibilità di svolgere un intervento dettagliato sui contenuti degli allegati trasmessi al Parlamento da meno di 24 ore, richiama l'attenzione dei colleghi sul ruolo importante della Commissione, tenuta ad esaminare e valutare la programmazione che lo Stato intende fare sulle infrastrutture di interesse strategico per il Paese. Tale ruolo stride visibilmente con la proposta di parere presentata dal relatore che, utilizzando un termine ormai sdoganato dal vice ministro di Maio, sembra configurarsi come una « supercazzola ».

Come già evidenziato dai colleghi, i due decreti-legge al centro della discussione da mesi, rispetto ai cui contenuti sono in corso dibattiti e confronti da parte delle istituzioni, annunciati come imminenti già da alcuni mesi, non sono ancora stati presentati. Non vi è traccia nel Documento delle iniziative di carattere nazionale annunciate nei mesi scorsi dal ministro Toninelli, sparito dal dibattito sul questo documento programmatico, in attesa che il risultato elettorale del 26 maggio delinea i ruoli delle due forze di maggioranza, determinando chi al suo interno sarà il decisore.

Esprime preoccupazioni per le dichiarazioni recenti del Ministro dell'economia riguardo alle clausole di salvaguardia, prefigurando un taglio dei servizi finalizzato ad impedire l'aumento dell'Iva.

Il Documento in esame non merita a suo giudizio alcuna enfasi, trattandosi di una sorta di provvedimento di primavera predisposto in attesa di un successivo atto in autunno che davvero conterrà la linea di politica economica del Governo, ovvero il disegno di legge di bilancio.

Stigmatizza, condividendo quanto espresso dai colleghi che l'hanno preceduto, il silenzio della maggioranza nell'ambito della discussione in corso, che auspica possa essere di pudore. Ritiene infine che nulla di quanto contenuto nel Documento all'esame della Commissione possa supportare quel cambiamento di cui il Governo si dichiara portatore sin dal suo insediamento.

Tommaso FOTI (Fdi) non ritiene che debba destare sorpresa il silenzio della maggioranza nell'ambito del dibattito sul DEF, dato che l'obiettivo da questa perseguito è quello di approvare un parere il prima possibile. Esprime stupore invece per il silenzio dei colleghi del Movimento 5 Stelle per la notizia, emersa in data odierna, di un Sottosegretario indagato per corruzione, in relazione alla quale in altre legislature sarebbero saltati sui banchi per l'indignazione.

Evidenzia la grave assenza di risorse stanziata dal Governo nella programmazione economica, soprattutto infrastrutturale, mancando 519 miliardi di euro, ovvero il 40 per cento delle risorse, rispetto allo stanziamento complessivo preventivato. A suo giudizio il problema più rilevante è quello relativo alla partecipazione del capitale privato nelle opere pubbliche, disincentivata da un quadro normativo troppo complesso, come dimostrano i numerosi interventi della Corte dei conti o dell'Anac nei procedimenti in corso.

Ritiene bizzarro che la questione delle concessioni autostradali venga liquidata in due righe, dopo due mesi di campagna mediatica, successivamente al crollo del

ponte Morandi, durante i quali si evidenziava la sconcezza delle concessioni esistenti, in relazione alla quale ci si sarebbe aspettati un atteggiamento conseguente.

La politica del Governo basata sull'effetto annuncio si rivela del tutto errata. La presunta riforma degli appalti si concluderà di fatto con una maxi delega per la cui attuazione occorrerà perlomeno un anno e mezzo e che esproprierà di fatto il Parlamento nel suo ruolo decisionale. Il decreto sblocca-cantieri sarà esaminato da una sola delle due Camere, trattandosi di un provvedimento con numerosissimi articoli che impegnerà il primo ramo del Parlamento per un tempo tale da impedire l'approvazione di eventuali modifiche da parte dell'altro ramo.

Per quanto riguarda le modifiche normative necessarie per le politiche urbane ed edilizie, sarebbe auspicabile pervenire ad un testo unico della legislazione nazionale, che fissi i principi generali nell'ambito dei quali le regioni possano operare omogeneamente.

Non volendosi esprimere sulla tav per carità di patria, stigmatizza che le risorse allocate con il decreto « ProteggiItalia », secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa nella giornata di ieri, non possano essere utilizzate per un blocco dei *software*.

Il Governo non ha poi speso una parola sull'esigenza di intervenire, a vent'anni dall'approvazione della legge Zagatti, sulle locazioni ad uso diverso, ancora soggette ad un regime ormai anacronistico.

Fa riflettere il dato di 19,9 abitazioni abusive su 100 abitazioni legali riportato per il 2015 dal rapporto sugli indicatori di benessere equo e solidale. Rileva che il piano periferie è bloccato, per quanto i comuni siano stati obbligati a firmare una

convenzione capestro, che recava un termine di due anni, in parte consumati dall'inerzia del Governo.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ugo PAROLO (Lega) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito, di cui comprende il disagio causato dalla tardiva trasmissione degli allegati al documento di economia e finanza.

Il parere assai stringato è dovuto alla stessa natura del DEF, che si configura come uno strumento programmatico, che indica le azioni che il Governo, nel quale la maggioranza ha piena fiducia, intenderà perseguire per il rilancio dell'economia nel Paese. Non nutre alcun dubbio sulla tempestiva presentazione dei provvedimenti che sono stati richiamati nel Documento, che contengono le misure necessarie a cambiare la visione negativa emersa nel corso del dibattito, configurando un « bicchiere mezzo pieno » che costituirà il primo passo per migliorare in misura netta la situazione economica attuale.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterebbe preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, 2 e allegati).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2 e Allegati);

preso atto della relazione introduttiva svolta dal relatore nella seduta del 16 aprile;

esaminati nella seduta del 17 aprile i contenuti dell'allegato VIII « rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile » nonché dell'allegato VIII « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia », trasmessi alla Commissione in pari data;

apprezzate le azioni per perseguire l'obiettivo di dare impulso agli investimenti e ridurre i tempi di esecuzione delle opere pubbliche, coinvolgendo nuovi soggetti istituzionali, superando le complessità dell'attuale normativa di settore, rafforzando lo strumento del partenariato pubblico privato e adottando innovative modalità di selezione, finanziamento e monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture;

condivise le linee strategiche delineate nel Documento riguardo gli interventi di manutenzione e adeguamento della rete stradale e ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico, che devono costituire una priorità nella politica infrastrutturale del Paese;

preso atto positivamente degli interventi già in fase di realizzazione e di quelli prefigurati per il prossimo futuro in materia di mitigazione dei rischi sismici, idraulici e idrogeologico nonché nel settore delle infrastrutture idriche;

ritenuta opportuna la valorizzazione delle opere di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria, assegnando carattere di urgenza agli interventi riferiti a ponti, viadotti e gallerie, nonché la attività di riequilibrio dei rapporti tra interessi pubblici e privati nell'ambito delle concessioni autostradali;

condivise le misure approntate per rispondere alle principali sfide in campo ambientale, in materia di inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e delle aree protette, protezione e sicurezza del territorio, uso sostenibile delle risorse e sviluppo dell'economia circolare;

evidenziato come si siano notevolmente ridotte le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, in particolare modo nel settore dell'ambiente e come l'Italia si stia adeguatamente impegnando per attuare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

esaminati nella seduta del 17 aprile i contenuti dell'allegato VIII « rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile » nonché dell'allegato VIII « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia », trasmessi alla Commissione in pari data;

evidenziato che in tema di ciclo integrato delle risorse idriche viene erroneamente citata come testo base adottato dalla commissione ambiente la proposta di legge 773 invece della proposta n. 52 a cui è abbinata la proposta n. 773,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, 2 e allegati).**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL
GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La VIII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici

esaminato, per le parti di propria competenza, il Documento di economia e finanza 2019;

premesso che:

il Documento di economia e finanza 2019 certifica il fallimento della politica economica del Governo, riconoscendo ufficialmente un insuccesso largamente previsto già nello scorso autunno;

il Documento, infatti, stima una crescita tendenziale del Pil che precipita allo 0,1 per cento rispetto all'1,5 per cento della Nota di aggiornamento del settembre 2018 e all'1 per cento della successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre;

gli andamenti dell'economia reale e dell'occupazione che, da maggio 2018 a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, sono il frutto di errori di politica economica commessi da un Governo che, invece di predisporre una ampia e complessiva strategia di sviluppo, ha scommesso tutto su un decreto-legge i cui effetti sul mercato del lavoro sono molto controversi e, soprattutto, sulle due misure della Legge di bilancio, la cosiddetta « Quota 100 » e il Reddito di cittadinanza, che, come il DEF stesso riconosce, hanno effetti pressoché nulli sulla crescita;

nel 2019 l'Italia sarà il paese che crescerà meno tra quelli occidentali e

anche negli anni successivi la stima di crescita, seppur ottimistica, si mantiene su livelli estremamente bassi;

per tornare su un sentiero di crescita sostenuta, occorre dare avvio a una diversa politica economica e sociale;

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati dall'esecutivo, riconosce l'insuccesso delle scelte politiche finora adottate e rende palese la pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

constatato che:

il Paese ha urgente necessità di uscire dalla situazione di recessione in atto e di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. A tal fine, occorre dare avvio ad una diversa politica economica e sociale per lo sviluppo del Paese, che guardi agli obiettivi di Agenda 2030, e riprendere a percorrere il « sentiero » della sostenibilità del deficit e del debito pubblico;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere e l'effettivo utilizzo delle risorse già stan-

ziate, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture Europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

al contrario di quanto necessario il Documento di economia e finanza 2019, il primo di questa maggioranza parlamentare, è stato presentato senza l'Allegato Infrastrutture che è stato poi presentato solo poche ore prima dell'espressione del parere, non consentendo quindi un serio esame del testo e confermando una mancanza politica rilevantissima; in pratica l'atto formalmente è presentato ma le modalità della presentazione di fatto impediscono qualsiasi approfondimento confermando un inadempimento sostanziale del Governo nei rapporti con il Parlamento;

tale ritardo rende evidente una profonda divisione all'interno della maggioranza parlamentare proprio sul tema strategico delle infrastrutture;

inoltre, in maniera anomala, gli obiettivi programmatici per gli investimenti si trovano enunciati esclusivamente nella relazione introduttiva e non anche nelle tabelle programmatiche presenti nel documento;

il ritardo di questi documenti non è solo formale, ma al contrario è politica perché impedisce al Parlamento di poter adempiere alle proprie funzioni di indirizzo e di controllo su un settore così rilevante dell'economia italiana;

fino ad oggi si è cercato di coprire questa rilevante assenza di progettualità e prospettiva di sviluppo sostenibile con un profluvio di norme organizzative che sono state messe in campo in materia di investimenti: la Cabina di regia Strategia Italia, Investitalia, la Centrale di progettazione unica. Peccato che continui a mancare una capacità di coordinamento degli interventi urgenti, in primis in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche e di sviluppo sostenibile

in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili;

infatti siamo allo stallo e come rilevato dall'ufficio parlamentare del bilancio upB, gli investimenti programmati nel periodo 2019-2022 parteciperanno alla una crescita del PIL solo per lo 0,1 per cento del Pil annuo, pari a circa 1,8 mld di euro;

inoltre il Def indica come provvedimenti chiave per la crescita programmata degli investimenti due provvedimenti non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale al momento della presentazione del documento. In particolare si fa riferimento ad un decreto-legge «sblocca cantieri» che, come rilevato dalla stampa «serviva per sbloccare l'Italia ma è rimasto bloccato 27 giorni fra spinte elettorali e divergenti visioni politiche di Lega e M5s. I 27 giorni costituiscono un record negativo assoluto»;

la gravità di questa eterna attesa è sostanziale e va a danno del Paese. Urgente è la crescita e la variabile tempo è decisiva per non continuare a minare la credibilità di un'Italia che è tornata ad arrancare faticosamente;

considerato che:

nessune delle misure citate nel documento in materia di rilancio degli investimenti e delle infrastrutture ha trovato fino ad ora attuazione concreta: né quelle contenute nella legge di bilancio, né i già citati decreti legge annunciati per sbloccare i cantieri e favorire la crescita;

come confermato dal Ministro dell'economia e della finanze in audizione sul documento di economia e finanze 2019, nei primi mesi del 2019 si assiste ad una significativa ripresa degli investimenti, so-

prattutto degli enti locali; il dato del 2019 segue il trend del 2018 che il Cresme nel suo Rapporto annuale, presentato lo scorso novembre 2018, aveva già indicato. Per il Cresme, accanto ad una crescita degli investimenti in costruzioni, con una ripresa significativa soprattutto nell'edilizia residenziale privata, anche le opere pubbliche, dopo dieci anni di calo pressoché senza soste, e una perdita del 37 per cento in valori reali dal 2007 al 2017, nel 2018 registravano il primo segnale di inversione, con un +1,5 per cento rispetto al 2017. Evidentemente questi dati sono il frutto della progressiva attuazione delle procedure di gara e di affidamento avviate in forza del codice dei contratti vigente, nonché delle rilevanti risorse innestate nel bilancio dello Stato negli ultimi anni;

la riforma della disciplina normativa dei contratti pubblici che il Governo dichiara di voler perseguire attraverso la delega legislativa per la semplificazione, la razionalizzazione in materia di contratti pubblici e attraverso il decreto-legge « sblocca cantieri » è finora relegato al solo effetto annuncio: non solo non produce alcun « effetto sblocco » ma al contrario genera incertezza e sfiducia;

la totale incapacità della maggioranza di prendere decisioni chiare ed efficaci sul tema delle infrastrutture costringe il Governo a scrivere parole ambigue e senza contenuto laddove nell'Allegato infrastrutture, in relazione alla strategia sull'asset ferroviario (pag. 80) affermano che di voler procedere ad una « Estensione della rete Alta Velocità, anche con caratteristiche diverse ». Al riguardo risulta evidente il tentativo di barcamenarsi su parole prive di contenuto come l'affermazione « anche con caratteristiche diverse » che però letta insieme con quanto affermato nel focus sulla direttrice Torino Lione denuncia la situazione di totale impasse del Governo ancora senza soluzioni e quindi inefficace per crescita del Paese;

sulle concessioni autostradali siamo di fronte alla totale negazione degli annunci fatti dal Governo a seguito della

tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova quando il Ministro delle infrastrutture annunciava l'intenzione di rivedere tutte le concessioni in essere e il vicepresidente Di Maio dichiarava che « l'unica soluzione è la nazionalizzazione »: nel DEF l'unico obiettivo che si pone il Governo è « riequilibrare i rapporti tra interessi pubblici e privati e implementare le nuove regole con cui l'Art ha approvato il sistema tariffario »;

anche l'Allegato previsto dalla legge n. 163 del 2016 che ha stabilito che gli indicatori di benessere equo e solidale (BES) devono essere incorporati nel ciclo di programmazione economica-finanziaria, e che devono riportare l'andamento nell'ultimo triennio e le previsioni sull'evoluzione nel periodo di riferimento del Def, sono stati presentati in notevole ritardo, a seguito delle pressioni del parlamento, in una modalità che non consente in ogni caso una valutazione adeguata; in pratica l'atto formalmente è stato presentato ma le modalità della presentazione hanno di fatto impedito qualsiasi approfondimento e, quindi, si conferma un inadempimento sostanziale del Governo nei rapporti con il Parlamento;

l'Allegato BES dovrebbe monitorare l'andamento dei dodici indicatori selezionati dal Comitato BES1 che afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati nel Rapporto BES dell'Istat. Invece l'Allegato BES presentato al Parlamento sulla base del nuovo quadro macroeconomico, tendenziale e programmatico, contiene le previsioni fino al 2022 solo per i quattro indicatori già inseriti nei precedenti allegati e nelle Relazioni BES al Parlamento;

l'immediata inclusione dei dodici indicatori BES nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, attraverso la quantificazione delle previsioni nell'orizzonte temporale dei documenti programmatici ad essi relativi, è invece di fondamentale importanza per consentire l'inserimento del tema della sostenibilità nei processi di programmazione economica e finanziaria;

per quel che riguarda il dissesto idrogeologico non possiamo che continuare a deprecare l'interruzione del percorso virtuoso che era stato iniziato con Italia Sicura e Scuole Sicure sulla messa in sicurezza edifici scolastici;

ricordiamo che nel 2018 la prima operazione del Governo Lega-M5S, con l'alibi della riorganizzazione degli uffici, è stata quella di sopprimere l'unità di missione Italia-Sicura, bloccando 12 miliardi di investimenti programmati anche con fondi europei e con accordi di programma sottoscritti con tutte le Regioni per interventi su infrastrutture, scuole e territori a rischio;

riportare al Ministero dell'Ambiente le competenze e la gestione delle risorse, che sono tornate ad un uso discrezionale, essendo privo di strutture e senza più rispettare le priorità definite negli accordi siglati con le Regioni è stata, ad avviso degli interroganti, una scelta sbagliata per l'Italia;

a questo bisogna aggiungere che nel decreto-legge n. 91/2018, all'articolo 25, è stato introdotto un nuovo condono edilizio per il territorio di Ischia creando un ulteriore elemento di pericolosità perché si potranno sanare abusi anche in aree a rischio idrogeologico. Si tratta del più grande e tombale condono edilizio del nostro Paese;

ancora, di estrema gravità, la completa assenza di qualunque riferimento alla necessità di politiche di adattamento al cambiamento climatico; considerando che l'Europa, e l'area mediterranea in particolare, nei prossimi decenni dovranno fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici e saranno fra le aree più vulnerabili del pianeta, con il verificarsi con sempre maggiore frequenza di eventi estremi (siccità, ondate di calore, precipitazioni intense) con le tragiche conseguenze che ben si conoscono, è infatti essenziale ma non sufficiente adottare politiche di riduzione delle emissioni: vi è la necessità di promuovere a vari livelli strategie e azioni adattive, per limitare esposizione e vulnerabilità;

d'altronde, collegato alla questione delle politiche adattive risulta essere anche il tema dell'adattamento delle città e dell'edilizia, pubblica e privata, e del suo efficientamento; il Programma nazionale di riforma, in tal senso, indica l'intenzione di stabilizzare «ecobonus» e «sisma bonus», e tale obiettivo risulta apprezzabile, ma resta del tutto insufficiente; inoltre, sempre per favorire la « gestione sostenibile del suolo », sono spese poche e vaghe parole in merito a misure per rafforzare il contrasto e la prevenzione del consumo di suolo, nonché è fatto un accenno a politiche che promuovano la « rigenerazione urbana », ma senza individuarne alcun cardine, e ciò risulta assolutamente inadeguato;

infatti, per procedere sulla necessaria strada della rigenerazione urbana, occorrerebbe favorire il recupero della centralità della progettazione per sostenere qualità e rapidità degli investimenti pubblici nella gestione del territorio; al riguardo nel documento manca un finanziamento specifico per quelle che gli esperti chiamano « le città italiane del futuro » che ponga al centro dell'azione pubblica la rigenerazione urbana attraverso un Piano nazionale caratterizzato da qualità dei paesaggi e degli ambienti urbani, inclusione sociale, riduzione del consumo di suolo agricolo e urbano, valorizzazione del territorio rurale e dell'agricoltura anche in ambito urbano e periurbano;

sempre in tema di rigenerazione urbana, sarebbe, inoltre, necessario prevedere adeguate misure per provvedere ad una vera e propria « rottamazione edilizia », nonché sostanziali incentivi ai privati per l'efficientamento energetico combinati assieme alla revisione della normativa relativa agli oneri di urbanizzazione, cosicché i Comuni abbiano concretamente la possibilità di favorire le finalità di rigenerazione urbana e penalizzare quanto ambientalmente dannoso;

in relazione alle città, registriamo con preoccupazione che nulla viene previsto in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di politiche urbane e delle città;

sul Piano infrastrutture idriche ricordiamo al Governo che sono mesi che è ferma in commissione ambiente la discussione sulla legge in materia di risorse idriche e di accesso all'acqua per le divisioni della maggioranza. Tale situazione produrrà una profonda incertezza del quadro normativo e il conseguente blocco degli investimenti, opposto a quello che sarebbe invece necessario;

per quel che riguarda gli annunciati decreti sulle fonti rinnovabili sulle semplificazioni il Piano nazionale di riforma non contiene indicazioni sui criteri e sugli obiettivi che si pone e, di fatto, determina un ritardo e l'assenza di un quadro riferimento utile allo sviluppo del sistema;

anche per quel che attiene l'economia circolare il piano nazionale di riforma contiene un generico richiamo al recepimento delle direttive, palesando l'inefficacia dell'azione del Governo, come ad esempio nel caso della mancata adozione decreti end of waste che sono invece urgenti e centrali per attuare concretamente l'economia circolare;

considerato che:

l'attuale proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima appare inadeguata per realizzare le ambizioni di un Paese come l'Italia che aspira a collocarsi come capofila nella transizione energetica e che intende sostenere il suo sistema di imprese a sviluppare maggiore competitività, a risparmiare nei costi energetici e ad autoprodurre l'energia di cui ha bisogno, nonché a sviluppare politiche efficaci di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

il piano nazionale integrato per l'energia e il clima contiene obiettivi nazionali inferiori a quelli già fissati in sede europea e necessari per rispettare i contenuti dell'Accordo di Parigi: il *target* di

riduzione delle emissioni europeo al 2030 è del 40 per cento, mentre quello fissato dal piano italiano si ferma al 37 per cento; l'obiettivo quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili a copertura dei consumi finali lordi è previsto dall'Europa al 32 per cento, mentre l'Italia fissa un obiettivo più basso e si ferma al 30 per cento;

nel piano adottato dal Governo italiano non si prevede poi alcun obiettivo di *phase-out* dai veicoli a benzina e diesel, manca un traguardo di lungo periodo e ogni impegno rispetto all'orientamento assunto dal Parlamento europeo di arrivare alla *carbon neutrality* entro il 2050; si rileva al contrario come l'Italia sia stata riluttante su quest'ultimo punto, in occasione proprio del Consiglio europeo del 22 marzo 2019;

infine si evidenzia che la proposta di piano riporta un elenco articolato di misure senza la quantificazione di tutte le misure specifiche e delle relative coperture economiche, rendendo impossibile valutare l'effettiva adeguatezza degli strumenti prospettati in relazione agli obiettivi indicati;

rilevato infine che:

la sostenibilità ambientale rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo, innovazione e competitività per il tessuto industriale e produttivo; al riguardo il piano di riforma nazionale non indica interventi concreti per attuare la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e per realizzare una fiscalità ambientale che riduca fino ad azzerarli gli incentivi ai combustibili fossili e i sussidi ambientalmente dannosi;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza

esprime

PARERE CONTRARIO

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01978 Squeri: Sulle iniziative a tutela del mercato nazionale del gas	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-01979 Pettazzi: Sulle iniziative per rilanciare il comparto orafa di Valenza	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-01980 Moretto: Sul rinnovo delle concessioni idroelettriche	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-01981 Vallasca: Sui progetti per lo sviluppo delle interconnessioni elettriche	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale. C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1689</i>)	87
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	88

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 9.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01978 Squeri: Sulle iniziative a tutela del mercato nazionale del gas.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, che prende spunto dalle

notizie su iniziative che la Germania, snodo cruciale dello smistamento del gas russo, fonte principale di approvvigionamento dell'Unione europea e dell'Italia, intenderebbe intraprendere. In particolare la Germania sposterebbe sulle tariffe del gas in uscita gli oneri di sistema e delle infrastrutture, con un'influenza sul mercato italiano di 500 milioni di euro. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico quali iniziative intende intraprendere a tutela del mercato italiano del gas, anche in riferimento a un quadro di diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del

rappresentante del Governo. Riconosce, infatti, le buone intenzioni dell'esecutivo, ma a queste devono seguire fatti concreti. Sottolinea poi le contraddizioni tra le dichiarazioni di rappresentanti del Governo e le azioni del medesimo Governo, come avvenuto per la TAP (*Trans-Adriatic Pipeline*). Rileva che una situazione simile si sta ripetendo con il progetto gasdotto Poseidon, opera a suo avviso fondamentale per la diversificazione dell'approvvigionamento di gas dell'Italia.

5-01979 Pettazzi: Sulle iniziative per rilanciare il comparto orafa di Valenza.

Lino PETTAZZI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, centrata sulla crisi del comparto orafa di Valenza. Ricorda che Valenza, comune della provincia di Alessandria, territorio dal quale lui stesso proviene, è stata sempre considerata una delle capitali mondiali della gioielleria. Purtroppo negli ultimi anni il comparto orafa della città ha subito un rallentamento. Si chiede quindi al Ministro dello sviluppo economico quali iniziative intende intraprendere per il rilancio del medesimo comparto.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lino PETTAZZI (Lega), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta. Auspica che quanto da lui indicato sia di buon auspicio per il rilancio del comparto orafa di Valenza.

5-01980 Moretto: Sul rinnovo delle concessioni idroelettriche.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra. L'interrogazione affronta l'annosa questione del rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Ricorda come la

Commissione europea abbia inviato anche all'Italia una lettera sulla questione con avviso di procedura di infrazione, in quanto la Commissione ritiene che il nostro quadro giuridico del settore non sia del tutto conforme al diritto e alla normativa dell'Unione europea. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 135 del 2018 è intervenuto sulla disciplina delle concessioni idroelettriche, nel senso di disporre la loro regionalizzazione, intervento oggetto di discussione durante l'esame parlamentare alla Camera. Con l'interrogazione in titolo si chiede, quindi, quali iniziative il Ministro dello sviluppo economico intende porre in atto in relazione al rinnovo delle suddette concessioni, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua risposta, non può che dichiararsi insoddisfatto. La risposta non fornisce infatti chiarimenti sulla domanda centrale dell'interrogazione, ossia la compatibilità o meno della normativa italiana con il diritto dell'Unione europea. Non ritiene, inoltre, congruo il richiamo all'asimmetria della legislazione di altri Paesi dell'Unione europea, oggetto anch'essi di procedura di infrazione.

5-01981 Vallasca: Sui progetti per lo sviluppo delle interconnessioni elettriche.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che affronta la questione della disciplina concernente gli *interconnector* e la loro realizzazione da parte di Terna. In particolare si chiede quali progetti di interconnessione siano oggi in essere e il loro stato di attuazione, con riferimento anche alla possibilità di nuovi *interconnector*, alla luce del Piano nazionale integrato energia e clima.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale.

C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1689).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2019.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, in data 17 aprile 2019, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1689 d'iniziativa della deputata Porchietto recante « Disposizioni per la tutela dei marchi storici identitari italiani e agevolazioni fiscali per la promozione delle attività produttive ad essi riferite ».

Comunica che ha disposto l'abbinamento della suddetta proposta ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, in quanto vertente su identica materia.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, integra la sua relazione, illustrando i contenuti della proposta di legge C. 1689 Porchietto, che si compone di nove articoli.

L'articolo 1 indica come finalità della proposta di legge la tutela della cultura brevettuale e il sostegno alle piccole e medie imprese con misure agevolative per la valorizzazione di titoli di proprietà industriale storici e identitari, quali beni di valore strategico del capitale intangibile d'impresa.

L'articolo 2 definisce quale marchio storico identitario italiano il diritto di proprietà industriale in possesso dei seguenti requisiti: validità in corso e registrazione sia presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti sia presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, con rivendicazione della preesistenza della registrazione antecedente al 1° gennaio 1979; comprovato legame con uno specifico territorio di produzione; possesso di un valore simbolico e di un'alta riconoscibilità; proprietà, negli ultimi cinque anni, di una micro, piccola o media impresa; sede legale e operativa in Italia; iscrizione nel registro delle imprese; l'impresa proprietaria non sia in liquidazione, o scioglimento; non sussistano cause ostative previste dalla normativa antimafia.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti, dell'Albo dei marchi storici e identitari italiani, a cui possono essere iscritti i titoli di proprietà industriale in possesso di requisiti sopra elencati. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua, al fine della loro iscrizione all'Albo medesimo, una ricognizione dei marchi storici cosiddetti dormienti, ossia i marchi il cui diritto di proprietà sia decaduto o non rinnovato. Le modalità di iscrizione all'Albo sono affidate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del « Marchio storico-Identità italiana », di proprietà dello Stato, con proprio logo che certifica la qualità, l'eccellenza e il rispetto del legame con il territorio d'origine del prodotto. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla promozione del Marchio in tutte le sedi nazionale e internazio-

nali. Le modalità di utilizzo e di revoca del Marchio sono disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 istituisce un Fondo speciale per la tutela dei marchi storici identitari italiani, la cui gestione è affidata alla Cassa depositi e prestiti. Le modalità di attuazione sono stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 integra l'articolo 23 del Codice della proprietà industriale, di cui al del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l'aggiunta di cinque commi. In particolare, il comma 4-ter prevede che in caso di cessione di parte o della totalità della produzione legata a marchi storici identitari, la medesima proprietà si intende trasferita temporaneamente per un periodo di sette anni alla Cassa depositi e prestiti, per garantire un utilizzo del diritto di proprietà conforme alla natura e alla qualità del prodotto e per garantire altresì il mantenimento del legame con il territorio storico di produzione, anche allo scopo di impedirne un utilizzo improprio o ingannevole del marchio. Il comma 4-quater dispone che la Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione della titolarità del marchio si avvalga del Fondo di cui all'articolo 5 e che la medesima Cassa provveda all'iscrizione del marchio nell'Albo di cui all'articolo 3 e all'utilizzo del Marchio di certificazione di cui all'articolo 4. Il comma 4-quinquies stabilisce che la Cassa depositi e prestiti, quale titolare del marchio, conceda, in licenza esclusiva e a titolo gratuito per sette anni l'utilizzo del marchio medesimo al nuovo proprietario dell'impianto produttivo a cui il marchio è storicamente legato, facendo però valere il diritto all'uso esclusivo in caso di violazione da parte del licenziatario delle disposizioni del contratto di licenza, in relazione, in particolare, all'utilizzo del marchio, al mantenimento del legame con il

territorio di produzione e alla riduzione della capacità occupazionale e produttiva dell'impianto in misura maggiore del 50 per cento. Il comma 4-sexies prevede che allo scadere del settimo anno il proprietario dell'impianto a cui il marchio è legato benefici del diritto di prelazione per il riscatto della titolarità del marchio stesso allo stesso prezzo di acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti. Il comma 4-septies affida alla Cassa depositi e prestiti l'acquisizione e la concessione in licenza anche dei marchi storici cosiddetti dormienti.

L'articolo 7 prevede l'iperammortamento degli investimenti, effettuati da imprese titolari di marchi storici identitari, finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio. In quest'ambito sono considerate le spese finalizzate ai seguenti scopi: realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ad uso produttivo, *hardware*, software e tecnologie digitali; consulenze tecniche, specialistiche, legali e di tutela dalla contraffazione, di sorveglianza del marchio, di ricerca sull'antioriorità del marchio.

L'articolo 8, con modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, amplia il regime del *patent box* ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere dell'ingegno.

L'articolo 9 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di turismo.

C. 1698 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2019.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

5-01978 Squeri: Sulle iniziative a tutela del mercato nazionale del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, rappresentando quanto segue.

Come noto, il settore dei metalli preziosi ha subito, in questi anni, una profonda trasformazione come conseguenza di un lungo periodo di crisi strutturale, con volumi di mercato che si sono drasticamente ridotti.

Si riportano dunque le azioni messe in atto dal Governo per contribuire al rilancio del comparto.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il « Tavolo di sviluppo orafa », con il supporto delle associazioni di categoria. I lavori del Tavolo hanno contribuito all'emanazione di atti normativi a sostegno delle imprese del settore, quali: il decreto sull'utilizzo di un marchio facoltativo (decreto del Presidente della Repubblica 168 del 2015), provvedimenti finalizzati a favorire il migliore utilizzo delle tecnologie nei processi di lavorazione (es. marcatura *laser* per l'apposizione dei marchi).

Inoltre, il MISE ha seguito la questione riguardante la mancata adesione dell'Italia alla Convenzione di Vienna sulla marcatura e controllo dei prodotti in metalli preziosi. Con la riunione dello *Standing Committee* della Convenzione di Vienna tenutasi a Riga il 5 settembre 2018, si è infatti formalmente superato l'ostacolo

alla partecipazione italiana determinato da veto posto dalla Repubblica Ceca nel 2012.

L'adesione alla Convenzione favorisce la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati, ciò costituisce un vantaggio per l'Italia, titolare di una quota pari al 75-80 per cento del mercato europeo. Si stima che l'adesione alla Convenzione contribuirà a determinare l'incremento delle quote di export di circa 9.000 imprese italiane verso 19 paesi UE ed Extra UE, coniugando la creatività dei prodotti nazionali con la certificazione della loro autenticità.

L'adesione alla Convenzione dà inoltre diritto all'Italia di partecipare attivamente alla determinazione degli *standard* tecnici che ne sono alla base.

In tale contesto si inseriscono a pieno titolo le potenzialità del distretto orafa di Valenza.

Il Polo di Valenza Po è stato interessato nel 2017 da un importante investimento di Bulgari, parte del gruppo francese LVMH, che ha fatto di Alessandria la prima Provincia esportatrice.

Infine, preciso che il sito di Valenza è inserito nell'ambito del progetto di Unioncamere, sottoposto all'avallo del Ministero dello sviluppo economico, di rilancio di una rete di laboratori che coinvolge le aree rappresentative dei distretti dell'oro: Vicenza, Arezzo, Napoli ed Alessandria.

ALLEGATO 2

**5-01979 Pettazzi: Sulle iniziative per rilanciare il comparto
orafo di Valenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vengo subito al nodo del quesito proposto, condividendo la necessità di promuovere lo sviluppo di un mercato europeo del gas, anche in relazione ai nuovi e importanti obblighi di solidarietà introdotti in capo agli Stati membri dal Regolamento UE 1938/2017 in caso di crisi di approvvigionamento.

Come riportato nella Proposta di Piano Clima Energia (PNIEC), recentemente notificato alla Commissione Europea: « Nel settore gas l'obiettivo principale è quello di garantire un sistema complessivamente più sicuro, flessibile e resiliente, in grado di fronteggiare un contesto di mercato tendenzialmente più incerto e volatile, e di supportare il forte sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, garantendo la copertura della domanda di energia soprattutto in relazione ai picchi di domanda coincidenti con bassi livelli di produzione delle fonti rinnovabili ».

Tali obiettivi, come indicato nello stesso PNIEC, potranno essere raggiunti tramite:

l'incremento della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo del mercato GNL;

il miglioramento della flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di approvvigionamento, tramite l'ammodernamento delle reti di trasporto gas;

il miglioramento del margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda;

il coordinamento dei piani di emergenza nazionale con quelli degli altri Paesi che sono collegati ai medesimi corridoi di approvvigionamento fisico come previsto dal già citato regolamento europeo (1938/2017) sulla sicurezza del sistema gas, stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati membri.

ALLEGATO 3

5-01980 Moretto: Sul rinnovo delle concessioni idroelettriche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dall'Onorevole Interrogante, rappresentando quanto segue.

Il Governo concorda sull'importanza del settore idroelettrico, sottolineata in premessa dall'Interrogante, in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 e al 2030, nonché sulle potenzialità di sviluppo correlate all'efficientamento e potenziamento degli impianti esistenti.

Nel merito, l'atto in parola fa riferimento alle lettere inviate dalla Commissione Europea a sette Stati membri, nonché alla lettera di costituzione in mora complementare trasmessa all'Italia in relazione alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 135 del 2018 in materia di rinnovo o rilascio di concessioni di grande derivazione idroelettrica.

Al riguardo, faccio presente che il citato articolo 11-*quater* ha significativamente riformato il settore, regionalizzando il sistema con il riconoscimento della proprietà del demanio idrico in capo alle Regioni, cui è attribuita altresì la funzione legislativa in materia di gare per l'attribuzione delle concessioni in esame.

Per tutelare l'interesse alla continuità della produzione idroelettrica, tale disciplina prevede in via transitoria la prosecuzione della gestione degli impianti in capo ai concessionari uscenti fino a che non venga emanata la normativa regionale sulle gare e individuato il nuovo concessionario a seguito delle procedure competitive.

La Commissione avanza rilievi in base ai quali la materia andrebbe ricondotta nell'ambito della disciplina sui servizi e

delle norme europee in materia di appalti, contesta dunque le proroghe previste dall'articolo 11-*quater*, nonché i criteri di calcolo dell'indennizzo a carico dell'entrante per i beni cosiddetti asciutti, di proprietà dell'uscente.

La chiusura positiva della procedura in corso con la Commissione europea è condizione necessaria a garantire certezza del quadro normativo e a consentire il rinnovo delle concessioni idroelettriche scadute o in scadenza, in conformità con il diritto dell'Unione.

Il Ministero dello sviluppo economico sta mettendo in atto azioni atte a garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

In data 1° aprile 2019, si è tenuta una riunione, coordinata dal Dipartimento Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del MISE e delle diverse amministrazioni centrali e regionali interessate, per rispondere alle osservazioni della Commissione, al fine di addivenire ad una soluzione positiva della procedura in corso.

Inoltre, consapevoli della rilevanza del settore idroelettrico, abbiamo dato un contributo nell'elaborazione dei contenuti della futura legislazione regionale in tema di gare, focalizzandoci sui miglioramenti minimi che dovranno essere raggiunti – in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità – con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili.

Si fa inoltre presente che l'iniziativa della Commissione nei confronti degli altri Stati membri risponde alla necessità espressa dal Governo italiano di garantire pari opportunità agli operatori del settore

(cosiddetti *level playing field*). La legislazione dei Paesi destinatari della lettera della Commissione consente infatti l'attribuzione o il rinnovo delle concessioni senza lo svolgimento di procedure concorrenziali, determinando un'asimmetria nel settore a svantaggio degli operatori italiani.

Il Governo italiano ha messo e continuerà a mettere in atto tutte le possibili azioni per assicurare l'effettiva concorrenza nel settore in ambito italiano e per garantire condizioni di parità per gli operatori nel mercato unico dell'energia.

ALLEGATO 4

5-01981 Vallasca: Sui progetti per lo sviluppo delle interconnessioni elettriche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come affermato dagli Onorevoli interroganti il meccanismo introdotto dall'articolo 32 della legge 99/2009 ha conferito a Terna, a fronte dell'impegno al finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, l'incarico di definire, progettare e costruire, assieme ai Gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi confinanti, nuovi « interconnector ». L'obiettivo di tale norma è stato quello di dare un impulso allo sviluppo delle interconnessioni, ritenute un elemento cardine per favorire l'integrazione dei mercati e migliorare la sicurezza energetica, e al contempo consentire in prospettiva un contenimento dei prezzi dell'energia per i consumatori italiani. Terna ha, quindi, definito un parco progetti che oggi porterebbe ai complessivi 2500 MW di interconnessioni con l'estero come richiesto dalla legge. A fronte del finanziamento, come affermato dagli interroganti, i soggetti privati finanziatori, cosiddetti assegnatari, beneficranno del diritto di esenzione per l'utilizzo dell'interconnessione per un periodo fino a 20 anni.

I progetti selezionati da Terna come interconnector sono ubicati sulle frontiere francese, montenegrina, austriaca, slovena e svizzera. Tali progetti, ad oggi, si trovano a vari stadi di maturità nel processo di autorizzazione e realizzazione.

Allo stato attuale è stato autorizzato ed è in corso di realizzazione l'interconnector Italia-Francia. Su tale infrastruttura, su impulso del Governo, è in corso di formalizzazione da parte degli assegnatari l'istanza di esenzione per ulteriori 250 MW, così da portare a saturare la capacità

lato Italia, con corrispondente aumento dell'impegno al finanziamento dell'opera da parte di tali soggetti.

Anche per l'interconnessione con il Montenegro, già autorizzata ed in fase avanzata di realizzazione, sempre su sollecitazione del Governo, è in corso di formalizzazione da parte degli assegnatari l'istanza di esenzione per 200 MW. Si è inoltre conclusa l'istruttoria ed è in fase di formalizzazione il decreto di autorizzazione del progetto di interconnessione con l'Austria. Tali iniziative di incremento di capacità destinata agli assegnatari consentiranno di ridurre l'onere sulle bollette dei consumatori che può essere stimato in prima approssimazione in alcune decine di milioni di euro all'anno. È ancora in fase istruttoria, in quanto sottoposto all'endoprocedimento di VIA il progetto di interconnessione con la Svizzera, che potrebbe essere sostituito da progetti alternativi a minore impatto ambientale. Infine il progetto di interconnessione con la Slovenia sta richiedendo una istruttoria più lunga a causa di ulteriori approfondimenti che Terna deve effettuare.

Il Governo comunque sta cercando di trovare, con il contributo di Terna, anche progetti alternativi che possano aggiungersi o sostituirsi ai precedenti per raggiungere l'obiettivo di nuova capacità previsto dalla legge e accelerare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 32. Oltre all'utilizzo del meccanismo citato dell'articolo 32, comunque, è possibile, come sottolineato anche dalla proposta di PNIEC inviata alla Commissione europea, lo sviluppo della ca-

pacità di interconnessione anche con la frontiera del Nord Africa, in particolare con la Tunisia, che può fornire uno strumento addizionale per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche. Terna ha già previsto tale progetto nei Piani di sviluppo, ma esso potrebbe essere realizzato solo in presenza di un significativo contributo finan-

ziario da parte dell'Unione europea, in chiave strategica di interconnessione tra Europa e Nord Africa.

Resta fermo l'interesse a investigare ulteriori progetti di interconnessione, sempreché fattibili tecnicamente ed economicamente, in grado di garantire che i benefici superino i costi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 95

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 18 aprile 2019. – Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 17 aprile 2019 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019

MAGGIO

indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 104 del 1992 (Commissioni riunite XI e XII);

C. 1266 Speranza: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza

in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

risoluzione 7-00224 Invidia: Iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

GIUGNO

C. 1027 Ciprini: Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione (*question-time*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01973 Panizzut: Provvedimenti per il corretto utilizzo delle sementi conciate con prodotto fitosanitario	96
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-01974 De Filippo: Iniziative per fronteggiare l'allarmante carenza di medici specialisti e di personale sanitario	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	103
5-01975 Novelli: Criteri per l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-01976 Sportiello: Iniziative per rendere disponibili i medicinali Testoviron e Sustanon per le persone transessuali	97
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
5-01977 Bellucci: Interventi per garantire il diritto alle cure e all'esenzione dalle spese sanitarie dei soggetti affetti da idrosadenite suppurativa	97
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	108
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 Capitano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 9.05.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione at-

traverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01973 Panizzut: Provvedimenti per il corretto utilizzo delle sementi conciate con prodotto fitosanitario.

Massimiliano PANIZZUT (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano PANIZZUT (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, riservandosi di approfondirne ulteriormente il contenuto.

5-01974 De Filippo: Iniziative per fronteggiare l'allarmante carenza di medici specialisti e di personale sanitario.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, non perché intenda ripetere un rituale ma perché a suo avviso si tratta di una risposta particolarmente « opaca ». L'unico dato certo che si evince è che nel periodo 2013-2017 la precedente maggioranza ha svolto un'azione positiva al fine di ottenere un incremento del personale medico.

Manifesta, altresì, il proprio disappunto nell'apprendere dalla risposta che il decreto ministeriale n. 58 del 2018 entrerà in vigore solo nel 2021.

5-01975 Novelli: Criteri per l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata che ha fornito, che si riserva comunque di approfondire. In prima battuta, esprime preoccupazione per la bozza di decreto riguardante l'ap-

propriatezza dei ricoveri, che sembra escludere i pazienti affetti da patologie croniche (quali morbo di Parkinson, sclerosi multipla), destando preoccupazioni da parte delle associazioni di pazienti.

5-01976 Sportiello: Iniziative per rendere disponibili i medicinali Testoviron e Sustanon per le persone transessuali.

Gilda SPORTIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per il fatto che il Ministro adotterà gli opportuni provvedimenti in merito al problema sollevato con il suo atto di sindacato ispettivo. Al riguardo, evidenzia come siano pochi i centri sul territorio nazionale che prescrivono i farmaci a base di testosterone in modalità *off-label*. Inoltre, poiché tali farmaci in rarissimi casi vengono rilasciati alle donne, le persone che non si sono sottoposte all'operazione rischiano di subire un vero trauma, ritrovandosi in un corpo in cui non si riconoscono.

5-01977 Bellucci: Interventi per garantire il diritto alle cure e all'esenzione dalle spese sanitarie dei soggetti affetti da idrosadenite suppurativa.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, esprime la propria soddisfazione per l'attenzione mostrata dal Governo verso l'idrosadenite suppurativa, una patologia che molto spesso viene sottovalu-

tata ma che, invece, può essere grave. Essa, infatti, si può manifestare a tre diverse livelli, i più gravi dei quali riducono fortemente le possibilità lavorative e sociali di coloro che ne sono affetti.

Questi ultimi sono costretti a sottoporsi a cure plurime (cure dermatologiche, visite radiologiche, interventi per fronteggiare l'ansia e la depressione), fronteggiando spese che ammontano a circa 400-600 euro al mese. Ritiene, pertanto, che sia necessario restituire dignità a queste persone.

In conclusione, si dichiara soddisfatta dell'interesse manifestato dal Governo nei confronti di questa patologia.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 9.45.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 682 e abbinate, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di sua competenza, alla VII Commissione (Cultura), si compone di dodici articoli. L'obiettivo fondamentale che tale provvedimento è volto a perseguire è l'istituzione dell'insegnamento dell'educa-

zione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, prevedendo altresì l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

Tali misure sono previste sulla base dei principi – contenuti nell'articolo 1 – secondo i quali l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, si stabilisce che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni comunitarie, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

Fa presente che non entrerà nel merito delle modalità con le quali si prevede che tale insegnamento sia erogato, stabilite dall'articolo 2, né delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, definite dall'articolo 3. Rileva, invece, che il medesimo articolo 3 dispone che nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, e che tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti di persone, animali e natura.

Le successive disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 riguardano, rispettivamente, i seguenti temi: la conoscenza della Costituzione a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale e la formazione dei docenti.

L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie. Ai sensi dell'articolo 8, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extrascolastiche, a partire dalla costituzione di

reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'albo delle buone pratiche di educazione civica e l'istituzione del Concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Gli articoli 11 e 12, infine, recano disposizioni concernenti il monitoraggio sull'attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ritiene che si tratti di un provvedimento volto a perseguire una finalità importante: oggi, di fatto, l'educazione civica nelle scuole non viene più insegnata ed è venuto il momento di intervenire in maniera strutturata e definitiva.

L'insegnamento dell'educazione civica dovrebbe farsi carico di avvicinare i giovani alla conoscenza delle istituzioni, all'inserimento nel mondo del volontariato, all'interazione con le persone con disabilità, nonché alla partecipazione a forme vere di cittadinanza attiva.

Elena CARNEVALI (PD), manifestando il favore del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricorda l'iniziativa, promossa dall'Ance (Associazione nazionale comuni italiani), per la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa popolare per introdurre, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza come materia curricolare.

Entrando nel merito del testo in discussione, esprime particolare apprezzamento per la previsione di esperienze extrascolastiche con le quali integrare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) esprime apprezzamento per il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata ad espri-

mere il suo parere, richiamando in particolare l'articolo 3, comma 2, nella parte relativa alla promozione dell'educazione alla salute e al benessere.

Fa presente, poi, che dalla terza indagine internazionale svolta sull'educazione civica in vari Paesi, in chiave comparativa, si è osservato come in Italia non si dedichi sufficiente attenzione al tema dell'educazione sociale ed emotiva. Ritiene, quindi, che nel parere che la Commissione si appresta a deliberare sarebbe opportuno inserire un'osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a includere anche i predetti temi, accanto all'apertura alla cittadinanza attiva e al volontariato.

Roberto NOVELLI (FI) fa presente che il suo gruppo è assolutamente favorevole al provvedimento in esame, che ha molti meriti, diversi dei quali sono stati ricordati dai colleghi già intervenuti nel dibattito. Ne ribadisce, quindi, l'importanza, anche per il fatto di richiamare esplicitamente l'educazione stradale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà la parola alla relatrice, deputata Locatelli, per l'illustrazione della proposta di parere.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice*, ringraziando i colleghi intervenuti nella discussione, precisa che, per quanto riguarda i rilievi formulati dalla deputata Bellucci, l'educazione sociale sia già implicitamente inclusa nel concetto di « educazione al volontariato e alla cittadinanza » e, con riferimento all'educazione emotiva, reputa opportuno non prevederne l'inserimento nel testo del provvedimento in quanto il relativo insegnamento presuppone l'assunzione di figure ad alta professionalità, ciò richiede adeguate risorse. Ciò premesso, fa presente che a suo avviso la rete degli psicologi presso le istituzioni scolastiche dovrebbe essere rafforzata.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime parere favorevole sul provvedimento in esame, pur facendo notare che sarebbe stato possibile inserire l'osservazione da lei suggerita poiché l'articolo 6 del provvedimento è dedicato la formazione dei docenti.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

ALLEGATO 1

5-01973 Panizzut: Provvedimenti per il corretto utilizzo delle sementi conciate con prodotto fitosanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente va ricordato che compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il riconoscimento delle aziende sementiere ed il rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria sementiera nella concia delle sementi.

Al Ministero della salute compete, invece, l'autorizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Ciò premesso, ricordo che le indicazioni sulle confezioni delle sementi devono riportare informazioni sul seme e sul prodotto fitosanitario utilizzato per la concia, nonché sulle modalità di gestione e manipolazione più idonee, ricavandole dall'etichetta autorizzata del prodotto fitosanitario.

L'articolo 49, comma 4, del Regolamento (UE) 1107/2009 stabilisce i criteri in base ai quali deve avvenire l'immissione sul mercato delle sementi conciate ed esplicita le indicazioni da riportare nell'etichetta che ne accompagna le confezioni.

Tali indicazioni comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate, la o le denominazioni della o delle sostanze attive presenti nel prodotto, le frasi tipo per le precauzioni da adottare e le misure di mitigazione del rischio indicate nell'autorizzazione per tale prodotto.

Ove necessario, tali etichette riportano anche le prescrizioni supplementari destinate a chi effettua la concia, e le indicazioni che lo stesso soggetto responsabile deve apporre sulle confezioni delle sementi conciate.

Inoltre, limitazioni d'uso e/o divieti delle sementi conciate possono essere indicate a livello comunitario di autorizzazione della sostanza attiva presente nel prodotto fitosanitario utilizzato per la concia, oppure all'esito delle consultazioni svolte nell'ambito della Sezione Consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale del Ministero della salute.

Va ricordato che attualmente, in base al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'autorizzazione per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri è rilasciata dai Servizi Fitosanitari Regionali.

L'autorizzazione sementiera sostituisce, infatti, la licenza sementiera già prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.

Con riferimento alle disposizioni sanzionatorie, di cui al decreto legislativo n. 69 del 17 aprile 2014, va precisato che le stesse sono relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 1107/2009 che disciplina i «prodotti fitosanitari» e le sanzioni previste all'articolo 3 sono relative alle «violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».

Per gli aspetti di competenza, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ha inteso segnalare di essere particolarmente attento alle tematiche della salute e tutela delle api.

Infatti, il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari –

al momento in fase di revisione – prevede ulteriori specifiche azioni finalizzate alla tutela delle api e degli impollinatori in generale.

Inoltre, dal 2017 è attiva l'intesa nazionale, promossa dall'Osservatorio nazionale del miele, che coinvolge Associazioni apistiche, Associazioni sementiere, Asso-

ciazioni ortofrutticole e rappresentanze del mondo agricolo, allo scopo di agevolare la diffusione delle buone pratiche in agricoltura.

Peraltro, da ultimo, presso detto Dicastero si è insediato un Tavolo tecnico per l'implementazione delle attività previste dalla citata intesa.

ALLEGATO 2

**5-01974 De Filippo: Iniziative per fronteggiare l'allarmante
carenza di medici specialisti e di personale sanitario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come si è già avuto modo di sottolineare in più occasioni, il Ministero della salute segue con la dovuta attenzione le problematiche legate alla carenza dei medici e del personale sanitario.

Infatti, tenuto conto dell'approssimarsi della « gobba pensionistica » e nell'ottica di garantire il necessario prosieguo del percorso formativo dei neolaureati in Medicina, propedeutico all'effettivo esercizio della professione, il Governo si è impegnato a reperire risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, che sono passati da un totale di 5.000 contratti finanziati dallo Stato per l'Anno Accademico 2013/2014, a 6.200 contratti complessivi per l'Anno Accademico 2017/2018, con un incremento percentuale pari al 24 per cento.

Per quanto concerne la questione specifica della futura carenza dei Medici di Medicina Generale, una delle prime azioni intraprese per fronteggiare tale problema è stata quella di procedere al progressivo e graduale incremento del numero di borse disponibili per il corso di formazione specifica: esse, infatti, sono praticamente raddoppiate, passando dalle 1.018 unità per il triennio 2014-2017 alle 2.093 unità per il triennio 2018-2021 (di cui 840 borse rese disponibili grazie ad un finanziamento aggiuntivo previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 1° agosto 2018), con un incremento percentuale pari al 106 per cento.

Inoltre, il numero degli accessi alle Scuole di Specializzazione medica beneficerà di un sensibile incremento, grazie ai nuovi stanziamenti previsti nella legge di Bilancio per il 2019, che, in rapida progressione, arriveranno a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

La stessa legge di bilancio, inoltre, consentirà ulteriori borse di studio per i corsi di formazione specifica in Medicina Generale per un valore pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Sempre al fine di fronteggiare il problema relativo alla carenza dei Medici di Medicina Generale, ricordo che, con il cosiddetto decreto semplificazioni, è stato previsto che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale, possono da subito partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

Da ultimo, con riferimento alla segnalata problematica dell'accesso all'esame di stato per l'abilitazione alla professione medico chirurgica, sono lieto di informare che il Ministero della salute, in piena sintonia con il MIUR, ha proposto che nell'ambito del decreto-legge che verrà esaminato nell'odierna seduta del Consiglio dei Ministri vi siano disposizioni specifiche volte ad ovviare alla difficoltà degli Atenei ad adeguarsi alla nuova disciplina prevista dal decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 posticipando l'entrata in vigore di tale decreto ministeriale alla sessione di esame prevista per il mese di luglio dell'anno 2021. Allo stesso tempo, con tali disposizioni, si ritiene di dover precisare che alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

ALLEGATO 3

5-01975 Novelli: Criteri per l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione relativa allo schema di decreto volto a definire i criteri di appropriatezza nell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera, lo stesso Ministro della salute ha avuto modo di fornire i dovuti chiarimenti, nel corso della seduta di *Question Time* dello scorso 10 aprile, che, pertanto, evito di ripetere in questa sede.

Venendo al punto dell'interrogazione odierna, ricordo che il Ministro ha precisato come la rimodulazione dell'offerta assistenziale riabilitativa necessitasse anche della revisione tariffaria adeguata al reale consumo di risorse connesso allo specifico profilo di trattamento.

Le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di ricovero in riabilitazione sono, infatti, tuttora disciplinate dal decreto del Ministro della salute del 18 ottobre 2012, che prevede la remunerazione delle prestazioni a giornata di degenza per Macro Categoria Diagnostica (MDC), valori soglia e tariffe per gli oltre soglia.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle tariffe per i soggetti affetti da grave Cerebrolesione acquisita e per i pazienti mielolesi con una gravità di lesione A, B, C.

Nell'ambito di questa articolazione tariffaria, nonostante l'ampia variabilità del fabbisogno riabilitativo/assistenziale ospedaliero per molte categorie di pazienti, non vi è alcuna previsione differenziale tra la tariffa massima, prevista solo in alta specializzazione e solo per le Gravi Cerebrolesioni acquisite o Mielolesioni, e la tariffa base prevista per tutto il resto della casistica.

In esito ad una ricognizione effettuata recentemente nell'ambito della Commis-

sione Tariffe Nazionale, non risulta che, a livello regionale, siano stati prodotti studi sui costi delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione, e la normativa regionale in materia, salvo poche eccezioni, si basa prevalentemente sul tariffario nazionale.

Pertanto, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno intraprendere un percorso per giungere ad una ridefinizione delle tariffe dei ricoveri ospedalieri di riabilitazione, basandosi per quanto possibile non su stime, ma sui risultati di una rilevazione diretta dei costi per profilo di trattamento presso strutture ospedaliere assunte come *standard*.

Allo scopo di definire una metodologia per la rilevazione dei costi delle prestazioni, che tenga conto dei livelli di complessità della casistica e dei diversi gradi di intensità riabilitativa, e di effettuare la rilevazione dei costi presso una selezione di strutture, questo Ministero ha stipulato una Convenzione con la regione Emilia Romagna.

La regione Emilia Romagna si contraddistingue, infatti, per una rete dell'offerta riabilitativa pubblica e privata accreditata coerente con quanto indicato nel decreto ministeriale n. 70 del 2015, ed ha introdotto recentemente in via sperimentale, per tutti i pazienti ricoverati in riabilitazione, la rilevazione delle scale per la valutazione della disabilità e della complessità clinico-riabilitativa.

La disponibilità di questi contenuti informativi, aggiuntivi rispetto ai contenuti della SDO nazionale, risulta infatti di particolare interesse ed utilità per giungere a definizioni più dettagliate dei profili di ricovero riabilitativo, che non riescono a trovare una buona risoluzione nel tracciato

standard e nella classificazione delle diagnosi e procedure attualmente in uso (ICD9CM).

Il progetto oggetto della citata Convenzione prevede la definizione di una metodologia per la rilevazione dei costi del ricovero « post acuto » di riabilitazione, da testare su un campione di strutture riabilitative della regione Emilia Romagna, e poi da estendere ad un campione allargato di strutture nel territorio nazionale.

Con tale progetto, dunque, si intende sviluppare una metodologia per produrre i costi diretti per caso trattato, sulla base dei dati analitici sui costi rilevati dalla contabilità e dei profili individuali di trattamento/consumo, rilevati *ad hoc*, con l'obiettivo di individuare profili di consumo iso-risorse per le discipline di cui ai codici 75, 28 e per il codice 56, secondo i livelli di complessità del ricovero riabilitativo.

ALLEGATO 4

5-01976 Sportiello: Iniziative per rendere disponibili i medicinali Testoviron e Sustanon per le persone transessuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra i vari medicinali autorizzati contenenti il principio attivo testosterone, il TESTOVIRON e il SUSTANON, oggetto della presente interrogazione, sono indicati per la terapia sostitutiva del testosterone in uomini adulti con ipogonadismo.

A tali medicinali è stata attribuita la classe di rimborsabilità C (non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale-S.S.N.), con regime di fornitura RNRL (ricetta non ripetibile limitativa: in quanto medicinali vendibili al pubblico dietro prescrizione di Centri ospedalieri o di medici specialisti).

La disforia di genere non rientra, pertanto, tra le indicazioni autorizzate di tali specialità medicinali.

Sotto il profilo regolatorio, va ricordato che AIFA può valutare l'inserimento di una nuova indicazione terapeutica per un medicinale in commercio solo se l'Azienda farmaceutica titolare dell'AIC presenta una richiesta di estensione di indicazione terapeutica, supportata da evidenze scientifiche correlate.

D'altro canto, la legge n. 648 del 23 dicembre 1996 consente di erogare a carico del S.S.N. medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, a seguito della richiesta proveniente dalla Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, da Associazioni di malati, Società scientifiche, Aziende Sanitarie, Università ed Istituti, di ricovero e cura a carattere scientifico, previa attenta valutazione delle evidenze scientifiche a sostegno.

Ebbene, con riferimento al trattamento della disforia di genere negli adolescenti, si fa presente che l'Agenzia ha già valutato con esito favorevole la richiesta di inserimento nelle liste, di cui alla legge n. 648 del 1996, del farmaco Triptorelina, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale di Bioetica.

Inoltre, AIFA ha ricevuto la richiesta di valutazione dell'inserimento negli elenchi di cui alla legge n. 648 del 1996 per ulteriori undici farmaci, impiegati per il trattamento della disforia di genere.

In considerazione della delicatezza della materia, tale richiesta è attualmente in corso di approfondita valutazione, il cui esito sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'AIFA quanto prima.

Con riguardo alla carenza di alcuni dei medicinali a base di testosterone, l'Agenzia ha comunicato che essa è dovuta a problemi produttivi o alla cessata commercializzazione permanente: circostanze, queste, comunque costantemente monitorate da AIFA sulla base di ben collaudate procedure.

Il Ministero della salute, tuttavia, è ben consapevole del disagio procurato ai pazienti da tali carenze, nonché dell'importanza per gli stessi di tale classe di medicinali e per questo motivo, nel decreto-legge che verrà esaminato nella odierna seduta del Consiglio dei ministri, è stata proposta anche una norma che rafforzi le misure preventive per evitare la carenza di farmaci, introducendo una sanzione da applicare nel caso in cui non siano rispettate le norme sull'allerta.

Infine, tornando al caso specifico, proprio al fine di ridurre l'impatto sui pazienti della carenza dei medicinali oggetto del presente atto ispettivo, in attesa della risoluzione definitiva delle problematiche di tipo produttivo/commerciale, informo

che AIFA ha tempestivamente rilasciato alle strutture sanitarie richiedenti l'autorizzazione all'importazione dell'analogo medicinale commercializzato all'estero, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001.

ALLEGATO 5

5-01977 Bellucci: Interventi per garantire il diritto alle cure e all'esenzione dalle spese sanitarie dei soggetti affetti da idrosadenite suppurativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare in esame, ricorre innanzitutto precisare che i pazienti affetti da idrosadenite cronica suppurativa, possono già oggi usufruire delle prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza.

Quanto all'inserimento della stessa patologia in uno degli elenchi di malattie per le quali è prevista l'esenzione dal ticket, è necessario ricordare che i pazienti con idrosadenite cronica suppurativa presentano esigenze assistenziali molto variabili in relazione allo stadio della malattia, ovvero in relazione all'estensione ed alla collocazione delle aree del corpo interessate dalle lesioni.

Pertanto, considerato che, in base alla normativa attualmente in vigore possono essere incluse negli elenchi delle malattie per cui è prevista l'esenzione dal ticket

solo le patologie gravi, invalidanti ed onerose sotto il profilo della spesa sostenuta per il relativo trattamento, risulta complicato – proprio in ragione della variabilità di esigenze assistenziali di cui si è detto – fissare dei criteri obiettivi che consentano di selezionare solo i casi che presentano tali caratteristiche.

In ogni caso, a conferma della piena consapevolezza del Ministero della salute circa le oggettive condizioni di difficoltà sofferte dai soggetti affetti da tale patologia, desidero segnalare che la richiesta di includere le forme gravi di idrosadenite cronica suppurativa è stata trasmessa alla Commissione Nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, per la presa in carico e la relativa prioritizzazione.

ALLEGATO 6

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 682 Capitanio e abbinate, recante « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica »;

ritenuto senz'altro condivisibile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in oggetto in quanto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, anche attraverso la promozione dell'educazione alla salute e al benessere, al volontariato e alla

cittadinanza attiva, è fondamentale al fine di formare cittadini responsabili e consapevoli;

espresso altresì apprezzamento per le disposizioni del medesimo provvedimento che sono volte a integrare l'insegnamento dell'educazione civica con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 Capitanio e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del
presidente Filippo GALLINELLA.*

La seduta comincia alle 11.30.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole
con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito intende votare il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge all'esame all'ora di pranzo di oggi, essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 29 aprile.

Come da accordi presi nell'Ufficio di presidenza di ieri, la Commissione Agricoltura concluderà pertanto l'esame di competenza in un'unica seduta.

Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato all'esame, facendo presente che esso si compone di 12 articoli.

Tra di essi, segnala, in particolare, l'articolo 1, che, nel delineare i principi che ispirano l'intervento normativo, stabilisce, al comma 2, che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni comunitarie per sostanziare, in particolare, condivisione e promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, e definisce le modalità con cui le istituzioni scolastiche provvedono ad attivare tale insegnamento.

L'articolo 3, rubricato *Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento*, stabilisce – per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Agricoltura – che nella definizione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica occorre fare riferimento a una pluralità di tematiche ivi elencate, tra le quali, segnalo quelle dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (comma 1, lettera *b*) e dell'educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (comma 1, lettera *e*).

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono altresì promosse l'educazione alla salute e al benessere e che tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti di persone, animali e natura.

Gli articoli 4 e 5 dettano norme, rispettivamente, in materia di insegnamento della Costituzione e di educazione alla cittadinanza digitale.

L'articolo 6 concerne la formazione dei docenti.

L'articolo 7 riguarda la collaborazione tra scuola e famiglia in funzione della valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica.

L'articolo 8 prevede l'integrazione dell'insegnamento di tale materia con esperienze extra scolastiche che coinvolgono, tra l'altro, i comuni mediante iniziative volte a promuovere la conoscenza storica del territorio.

L'articolo 9 disciplina l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, mentre l'articolo 10 concerne la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica.

Infine, l'articolo 11 riguarda il monitoraggio sull'attuazione del provvedimento e l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale invitare la Commissione a valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica ed individua le tematiche alle quali occorre fare riferimento, la tematica dell'insegnamento della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LeU) nel condividere la proposta di parere del relatore, propone tuttavia che, all'ultimo capoverso delle premesse, sia espunto l'inciso: « anche in chiave di valorizzazione del profilo identitario dei territori », in quanto tale riferimento è già adeguatamente valorizzato nel testo unificato all'esame.

Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, ritiene condivisibile la proposta di riformulazione del deputato Fornaro.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

ALLEGATO 1

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
(Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682 e abbinate);

preso atto favorevolmente che l'articolo 2, comma 1, attiva l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e che, il successivo articolo 3, comma 2, dispone che in tale ambito sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;

osservato che l'articolo 3, nel prevedere le modalità di adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, elenca le tematiche alle quali occorre fare riferimento, tra le quali indica quelle relative all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (comma 1, lettera *b*), l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e

delle eccellenze territoriali e agroalimentari (comma 1, lettera *e*));

ritenuto che il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e che associare all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole quello della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane può avere un significato pregnante, anche in chiave di valorizzazione dei territori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire, all'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica ed individua le tematiche alle quali occorre fare riferimento, la tematica dell'insegnamento della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane.

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
(Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682 e abbinate);

preso atto favorevolmente che l'articolo 2, comma 1, attiva l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e che, il successivo articolo 3, comma 2, dispone che in tale ambito sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;

osservato che l'articolo 3, nel prevedere le modalità di adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, elenca le tematiche alle quali occorre fare riferimento, tra le quali indica quelle relative all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (comma 1, lettera *b*)), l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio am-

bientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (comma 1, lettera *e*));

ritenuto che il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e che associare all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole quello della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane può avere un significato pregnante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire, all'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica ed individua le tematiche alle quali occorre fare riferimento, la tematica dell'insegnamento della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. Testo unificato C. 682 Capitanio e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per lunedì 29 aprile.

Avverte pertanto che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, il parere dovrà essere reso entro la seduta odierna, in modo da consentire alla Commissione di merito di votare per tempo il mandato al relatore.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, avviando l'esame, per il parere da rendere alla VII Commissione, del testo unificato delle proposte di legge in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica segnala, innanzi tutto, che esso si compone di 12 articoli. Procedendo quindi ad illustrare sinteticamente il provvedimento, ricorda che l'articolo 1 reca i principi che ispirano l'intervento normativo, precisando che l'importanza dell'educazione civica per la formazione di cittadini responsabili e attivi e per la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dall'apparenza alla comunità. Evidenzia che il comma 2 del citato articolo 1 precisa che l'educazione civica declina nelle istituzioni scolastiche la conoscenza non solo della Costituzione italiana, ma anche, opportunamente, delle istituzioni europee. In proposito, rileva che il testo fa riferimento alle « istituzioni comunitarie », mentre sarebbe più opportuno un riferimento alle istituzioni dell'Unione europea. Segnala che l'articolo 2 disciplina l'istituzione dell'insegnamento per il primo e il secondo ciclo di studi e le modalità con cui le istituzioni scolastiche provvedono ad attivare tale insegnamento e che ai sensi dell'articolo 3 si

prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione delle linee guida del nuovo insegnamento definendone i contenuti e gli obiettivi. Sottolinea che ai sensi del comma 1, lettera *a*), si include, accanto allo studio della Costituzione e delle istituzioni dello Stato italiano anche quello delle istituzioni dell'Unione europea e, alla lettera *b*), dei temi relativi all'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Sottolinea che l'articolo 4 stabilisce che a fondamento dello studio dell'educazione civica vi è la conoscenza della Costituzione italiana che viene posto tra le competenze di cittadinanza che si richiede ad ogni studente di possedere mentre l'articolo 5 prevede che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica si preveda l'educazione alla cittadinanza digitale. Ricorda inoltre che l'articolo 6 dispone, a decorrere dall'anno 2020 la destinazione di 4 milioni di euro annui per la formazione dei docenti sulle tematiche afferenti l'insegnamento dell'educazione civica, a valere sulle risorse destinate al Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Evidenzia che l'articolo 7 prevede il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglie ai fini della valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica mentre l'articolo 8 riguarda i rapporti tra scuola e territorio e dispone che l'insegnamento trasversale di educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche con il coinvolgimento del mondo del volontariato e del terzo settore. Si prevede inoltre che i comuni possano promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi e alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. Segnala che l'articolo 9 prevede l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Albo delle buone pratiche di educazione civica,

che l'articolo 10 prevede l'istituzione di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori pratiche in materia di educazione civica, che l'articolo 11 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitora presenti con cadenza biennale una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge e, infine, che l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda i profili di più precipuo interesse della Commissione, ricorda che le competenze civiche, sociali e digitali figurano tra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre del 2006 (2006/962/CE). Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva grazie all'educazione scolastica è tra i principali obiettivi delle conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 12 maggio 2009. Sottolinea che all'educazione civica nelle scuole è assegnato, peraltro, un ruolo centrale nella dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione adottata nella riunione ministeriale informale tenutasi a Parigi il 17 marzo 2015, con la quale i ministri dell'Istruzione dell'Unione europea hanno invitato a promuovere i valori condivisi di una cittadinanza europea attiva. Inoltre, ricorda che nel 2016, dopo gli attacchi terroristici in Europa, la Commissione europea ha ribadito la funzione essenziale dell'istruzione nella prevenzione del rischio di radicalizzazione dei giovani con la comunicazione « Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento » (COM(2016)379) e che, successivamente, è stata presentata la comunicazione « Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura » (COM(2017)673), in cui si legge che « è nell'interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza at-

tiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità ». Evidenzia che, nel corso della riunione dei *leader* dell'Unione europea tenutasi a Göteborg nel novembre 2017, la Commissione europea ha prospettato la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione, affermando la centralità di azioni tese a rafforzare l'identità europea attraverso l'istruzione e la cultura. Evidenzia, altresì, che anche le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 hanno confermato il ruolo dell'istruzione e della cultura per la costruzione di società inclusive e coese e a sostegno della competitività europea.

Ricorda, inoltre, che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (2018/C 195/01) con cui gli Stati membri sono invitati a promuovere la «condivisione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea fin dalla prima infanzia e a tutti i livelli e per tutti i tipi di istruzione e formazione in una prospettiva di apprendimento permanente ». In materia di competenze digitali, rammenta che le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale, adottate il 27 maggio 2015, hanno invitato gli Stati membri e la Commissione europea ad « adottare le opportune misure e iniziative finalizzate a promuovere la creatività, l'innovazione e le competenze digitali nell'educazione della prima infanzia e nell'istruzione primaria, utilizzando efficacemente le risorse europee, quali il programma Erasmus+ e i fondi strutturali e di investimento europei a sostegno di tali misure e iniziative ». Ricorda, infine, che, il 17 gennaio 2018, la Commissione europea ha presentato un Piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018) 22) per aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione ad affrontare un'era di rapida evoluzione tecnologica mediante: un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento; lo sviluppo

delle competenze e delle abilità digitali necessarie per vivere e lavorare in un'era di intensa trasformazione tecnologica; il miglioramento dell'istruzione e dell'offerta formativa.

Infine, rilevando che, alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento all'esame non solo non presenta elementi di contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma va nel solco delle iniziative promosse dalle istituzioni europee per una cittadinanza più attiva e consapevole, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) esprime soddisfazione sul testo all'esame segnalando che, tra le proposte di legge abbinata, quelle presentate da deputati del gruppo di Forza Italia sono più di una ed una di esse, l'atto Camera n. 988, è a sua per prima firma, a testimonianza della forte volontà del suo gruppo di ottenere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole italiane. Osserva che nel panorama dei Paesi membri dell'Unione europea l'insegnamento dell'educazione civica, ovunque presente, assume sfumature differenti giacché mentre in molti Paesi ha carattere di materia obbligatoria in altri è trattato come tematica trasversale tra i diversi insegnamenti. Segnala, inoltre, che mentre vi sono Paesi nei quali, come in Francia, tale materia è studiata per tutto il percorso di studi, in altri, come ad esempio Cipro, Slovenia e Croazia, esso viene impartito solo per un numero limitato di anni. Ritiene che l'impostazione che l'Italia intende darsi nell'insegnamento dell'educazione civica vada nella direzione giusta e che quanto recato nel testo costituisca una buona proposta, che trova il sostegno di Forza Italia, e sulla quale preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento all'esame peraltro coerente con il dibattito parlamentare fin qui svolto, che ritiene utile ai fini di una progressiva integrazione dei soggetti non

cittadini italiani o di diversa cultura, fin dalla giovane età, da realizzarsi anche attraverso un opportuno percorso scolastico. Crede che sia giunto il momento di iniziare un dibattito e svolgere un approfondimento sulle modalità attraverso cui procedere all'integrazione degli stranieri nella scuola primaria, sottolineando che sarebbe importante che tale dibattito iniziasse proprio nella XIV Commissione. Rimarca infatti che oggi nelle prime classi dell'insegnamento primario sono presenti bambini di molte nazionalità che in famiglia, il più delle volte, parlano nella loro lingua, cosa che può compromettere il loro immediato livello di apprendimento ed integrazione scolastici. Osserva quindi che l'insegnamento dell'educazione civica potrebbe anche aiutare a superare queste differenze culturali di origine familiare sottolineando però che per un'effettiva integrazione serve ben altro. In tal senso, auspica che si possano esaminare elementi di tipo legislativo idonei a raggiungere tale scopo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), si associa a quanto osservato dalla deputata Montaruli. È dell'opinione che per accogliere quanto indicato dal Consiglio dell'Unione europea – la cui raccomandazione è stata ricordata dal relatore – e quindi diffondere e condividere i valori comuni europei attraverso l'educazione civica non si possa che passare attraverso il suo insegnamento in italiano, in quanto la lingua rappresenta un veicolo estremamente potente. Sottolinea che il rispetto passa attraverso la conoscenza e che quindi è molto importante diffondere corsi di italiano agli stranieri anche volti a diffondere i nostri valori di cittadinanza e di educazione civica, rivolti a tutti anche se di particolare rilievo restano quelli a supporto di chi si inserisce nel percorso scolastico.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime un generale e positivo apprezzamento sul provvedimento all'esame – in particolare per il fatto di richiamare il valore delle istituzioni europee –, che si

inserisce nel solco delle iniziative che già da diverso tempo vengono promosse dall'Unione europea. Rileva tuttavia che c'è una certa incongruenza in materia di risorse destinate alla realizzazione dello scopo che si prefigge il provvedimento e si chiede se esso sia a costo zero o se in futuro ci sarà la necessità reperire finanziarie ulteriori.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su una tematica che ritiene assai rilevante. A mero titolo di esempio segnala che nella sola Monfalcone il 65 per cento dei bambini della scuola d'infanzia sono stranieri, e ciò induce a ritenere che sia necessario poter disporre di strumenti culturali e scolastici, come quelli recati nel provvedimento in titolo, che personalmente ritiene importantissimi ai fini dell'integrazione.

Piero DE LUCA (PD) valuta favorevolmente ogni strumento volto a rafforzare la coscienza civica delle persone e a realizzare una loro maggiore conoscenza in materia istituzionale. Segnala che nel provvedimento sono riprese tematiche contenute in una proposta di legge che il Partito democratico aveva presentato nel corso della XVII legislatura e che non si è fatto in tempo a tradurre in legge. Ricorda che, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono in corso delle iniziative volte alla diffusione e alla valorizzazione della nozione di cittadinanza europea nelle scuole e ritiene che potrebbe essere utile aggiungere alla rubrica dell'articolo 2 del testo all'esame un riferimento alla cittadinanza europea, anche al fine di dare un segnale ben preciso a tutti i ragazzi che frequentano i corsi scolastici italiani.

Antonella PAPIRO (M5S) anche in virtù della sua passata esperienza di insegnante ritiene che inserire l'insegnamento dell'educazione civica è indispensabile proprio in virtù del ruolo formativo che ha la scuola. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento all'esame.

Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alle osservazioni del deputato De Luca ritenendo che l'inserimento di un riferimento alla cittadinanza europea nel titolo della rubrica dell'articolo 2 potrebbe essere accolto per il suo valore evocativo, pur non modificando la portata dell'intervento normativo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), con riferimento alla richiesta dei deputati De Luca e Pettarin esprime talune perplessità, in quanto inserire un richiamo preciso ad un ambito geografico-politico, che, di fatto, disegna un perimetro delimitato, potrebbe essere riduttivo, considerato che anche in ambiti extra europei sono presenti esperienze assai rilevanti in materia, come ad esempio quella della cosiddetta «giustizia riparativa del Sudafrica». Ribadisce inoltre l'importanza di diffondere corsi in lingua italiana, in materia, destinati ai migranti.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, in replica alle osservazioni dei deputati De Luca e Pettarin rileva che il testo richiama in diverse parti la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea e i valori di cittadinanza europea, nonché la conoscenza degli organismi internazionali. In tal senso, richiama l'articolo 1, comma 2, che prevede che l'educazione civica declini nelle scuole la conoscenza della nostra Costituzione e delle istituzioni comunitarie nonché quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), che richiama espressamente la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea degli organismi internazionali.

Con riferimento alle osservazioni della deputata Occhionero, segnala che l'articolo 6 del testo all'esame assegna 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per la formazione dei docenti in materia.

Dichiara di condividere lo spirito delle osservazioni espresse dai deputati nei precedenti interventi. Ritiene che sia essenziale favorire un'integrazione nella scuola, a partire da quelle della periferia, e che lo strumento dell'educazione civica è molto importante per raggiungere lo scopo: in tal

senso, con riferimento alle osservazioni della deputata Montaruli, ricorda che l'articolo 8 del provvedimento prevede la centralità dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica integrato con esperienze extrascolastiche anche nel quadro di una forte collaborazione tra scuole e comuni e comunque pone l'accento sull'importanza del territorio, avvicinando in tal modo le problematiche in questione ai cittadini che vi risiedono.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Simona VIETINA (FI) ripercorrendo brevemente la storia dell'insegnamento dell'educazione civica in Italia, ricorda che esso entra nelle nostre scuole nel 1958 su iniziativa di Aldo Moro e che a seguito di diverse evoluzioni regolamentari nell'ultimo decennio è stato focalizzato sulle nozioni di cittadinanza e di Costituzione che, a suo avviso, ne hanno ridotto l'ambito.

Ritiene quindi assai opportuno il nuovo approccio proposto nel provvedimento in discussione che è idoneo ad avvicinare i giovani alla cosa pubblica nel suo complesso e a spiegare loro più efficacemente cosa si intenda dire quando si usano frasi come «lo Stato siamo noi».

Sottolinea la particolare importanza dell'educazione alla cittadinanza digitale prevista nell'articolo 5 che risponde ad esigenze assai sentite ed è coerente pienamente con le finalità che si intende raggiungere. Al proposito esprime l'auspicio che questo insegnamento possa essere affidato agli insegnanti tecnico-pratici di informatica, che al momento risultano in soprannumero.

Auspica inoltre che la collaborazione con organizzazioni di volontariato e comuni prevista ai sensi dell'articolo 8 del testo possa essere ancor più rafforzata per essere rese obbligatorie ed entrare a tutti gli effetti nel *curriculum* dei ragazzi, preannunciando in proposito la presentazione di proposte emendative in Assemblea. An-

nuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Osserva inoltre che l'impianto del provvedimento così come concepito sembra volto anche a valorizzare le risorse e gli operatori scolastici attuali e auspica che l'educazione verso la valorizzazione del pluralismo istituzionale non sia limitato al solo livello propriamente costituzionale, ma anche a quello riguardante gli statuti regionali e territoriali dei quali è opportuno assicurare maggiore conoscenza e grado di approfondimento. Ritene inoltre che sia importante realizzare percorsi educativi in materia digitale affinché sia chiaro, soprattutto ai giovani, che uno strumento non è di per sé un fine e sottolinea che su questa problematica si dovrà porre la necessaria attenzione per dare dei contenuti efficaci

agli insegnamenti che saranno svolti. Rimarca che anche sulla questione dello sviluppo delle competenze sociali e civiche è essenziale stimolare la partecipazione attiva, esperienza comunque già presente in molte scuole che va tuttavia incentivata con maggior decisione.

Conclude ribadendo che la sua più grande riserva in materia resta quella legata alla mancata previsione di affiancare all'insegnamento in questione corsi di italiano mirati all'educazione civica per i migranti stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

ALLEGATO

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione (Testo unificato C. 682 Capitanio e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 682 Capitanio e abb., recante « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione »;

considerato che le competenze civiche, sociali e digitali figurano tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla raccomandazione n. 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre del 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

rilevato che la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione europea, tenutasi a Parigi il 17 marzo 2015 riconosce un ruolo centrale all'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole;

considerato che la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento invita, tra l'altro, gli Stati membri a promuovere la « condivi-

sione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea fin dalla prima infanzia e a tutti i livelli e per tutti i tipi di istruzione e formazione in una prospettiva di apprendimento permanente » e a continuare con gli impegni contenuti nella richiamata dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015;

tenuto conto del Piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018) 22) per aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione ad affrontare un'era di rapida evoluzione tecnologica, presentato dalla Commissione europea il 17 gennaio 2018;

rilevata l'opportunità di sostituire il riferimento di cui all'articolo 1, comma 2, alle « istituzioni comunitarie » con il riferimento alle « istituzioni dell'Unione europea »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 2, le parole: « istituzioni comunitarie » con le seguenti: « istituzioni dell'Unione europea ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Professore Giovanni Tria, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.30

AUDIZIONI

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Professore Giovanni Tria, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giovanni TRIA, *Ministro dell'Economia e delle Finanze*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Vincenzo PRESUTTO (M5S), nonché i deputati Marco OSNATO (FdI), Roger DE MENECH (PD) e Paolo RUSSO (FI).

Giovanni TRIA, *Ministro dell'Economia e delle Finanze*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando il Ministro, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	122
ERRATA CORRIGE	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.45.

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Giovedì 18 aprile 2019. — Coordinatore BARTOLOZZI.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 177 del 17 aprile 2019, a pagina 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCOTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

Mercoledì 17 aprile 2019. — Coordinatore DARA.

Il Comitato si è riunito dalle 20.50 alle 21.40. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».

Audizione del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione di Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente nazionale di Confedilizia*, svolge una relazione al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Felicia GAU-DIANO (M5S), Mauro Maria MARINO (PD), Emiliano FENU (M5S) e il deputato Carlo GIACOMETTO (FI).

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente nazionale di Confedilizia*, interviene rispondendo ai quesiti posti.

Ugo PAROLO *presidente*, ringrazia per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	124
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e del professor Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Napoli « Federico II »	124

Giovedì 18 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e il professor Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Napoli « Federico II ».

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e del professor Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Napoli « Federico II ».

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, ricorda che essi sono chiamati a fornire il loro autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La professoressa PARSI, nel sottolineare l'attualità dei fenomeni oggetto dell'indagine conoscitiva, rileva come nella società contemporanea oltre centomila ragazzi vivano ritirati in casa, scegliendo come un contatto con la realtà il *web*. Questa forma di esasperato isolamento giovanile, qualificato dalla psicologia come sindrome di Hikikomori – sindrome questa, in origine riscontrata fra i ragazzi giapponesi, che a fronte del sistema sco-

lastico nipponico esasperatamente competitivo, abbandonavano la scuola – ha, a motivo dello sviluppo della rete, assunto caratteristiche nuove e pericolose. Si sta assistendo ad un progressivo e preoccupante sopravvento del mondo virtuale su quello reale. Anche il bullismo è un fenomeno antico, ma che, con l'ingresso dirompente della rete, ha assunto forme nuove di manifestazione. La rete amplifica esponenzialmente l'impatto delle condotte nelle quali il bullismo si sostanzia. Con riguardo a questi temi ricorda alla Commissione di essere stata la promotrice, come presidente della fondazione Movimento bambino, della stesura della Carta di Alba a tutela dei bambini nel web. Nell'affrontare i problemi connessi all'uso della rete è necessario un attivo coinvolgimento dei genitori; senza il controllo degli adulti, infatti, similmente a « Il signore delle mosche », si rischia che la dinamica tra ragazzi sfoci nella violenza e nella reciproca sopraffazione. Conclude sottolineando l'importanza – proprio al fine di assicurare un efficace controllo – di formare alla cultura digitale anche gli adulti e in particolare i genitori.

Il professor BACCHINI ricorda alla Commissione che i primi studi, in Italia, sui fenomeni oggetto dell'indagine risalgono alla fine degli anni Novanta, peraltro in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Il bullismo è un fenomeno antico, dietro il quale si nascondono logiche di prevaricazione, prepotenza e abuso di potere. Si tratta di un fenomeno umano, che implica una riflessione preliminare proprio sull'uso del potere. È importante chiedersi quale impatto possa avere sugli adolescenti, cittadini di domani, l'essere stati autori o l'aver subito atti di bullismo.

Il bullismo inoltre è un fenomeno universale e ubiquitario. A fronte di tali condotte, peraltro, non è inusuale riscontrare reazioni di isolamento nelle vittime.

Pur essendo evidente la recente attenzione delle scuole al fenomeno, è però innegabile la oggettiva mancanza di una strategia a livello nazionale.

Per quanto riguarda il rapporto rete/bullismo, osserva come l'impatto della rete sul fenomeno sia ambivalente: da un lato l'avvento della rete ha avuto l'effetto positivo di far emergere a livello mediatico il problema – da anni presente, ma del quale vi era scarsa consapevolezza – ma, dall'altro, la rete ha avuto un impatto negativo, rendendo, per la sua viralità e per l'anonimato, più pericolose le manifestazioni del fenomeno.

Bullismo e cyberbullismo sono, pur nelle loro diversità, un unico fenomeno e di frequente non solo i bulli tradizionali sono anche bulli virtuali, ma anche le vittime delle violenze fisiche sono destinatarie delle aggressioni in rete.

Il presidente PILLON dichiara aperta la discussione.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) chiede agli auditi di esprimere una opinione sul recente grave caso di bullismo antisemita che si è verificato in una scuola media di Ferrara.

L'onorevole SIANI (PD) chiede agli auditi di chiarire se vi sia un collegamento tra il fenomeno e il contesto sociale.

La senatrice Luisa ANGRISANI (M5S) pone quesiti sul ruolo della scuola nella politica di contrasto e di prevenzione del fenomeno.

Il presidente PILLON domanda alla professoressa Parsi se l'auspicato *empowerment* delle famiglie più che il profilo della competenza tecnologica non debba riguardare, invece, l'aspetto etico-educativo valoriale.

Si sofferma quindi sul caso di bullismo ricordato dalla collega Boldrini, chiedendo se la diffusione virale della notizia non possa avere un pericoloso effetto emulativo.

La professoressa PARSI ritiene che il bullismo sia una manifestazione d'odio. L'odio è virale ed ha un forte impatto identitario su alcuni giovani, i quali riten-

gono di esistere solo in funzione del loro nemico. La soluzione al fenomeno deve essere rintracciata nelle scuole, le quali devono trasformarsi in centri culturali polivalenti aperti al territorio e luogo principale di formazione. La prima agenzia educativa è la famiglia, ma la scuola è un'agenzia formativa essenziale, soprattutto in termini di controllo.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle modalità di comunicazione delle notizie sui mezzi di comunicazione soprattutto televisivi e sulle campagne mediatiche diffamatorie che si registrano a fronte delle sole poche notizie positive, quali ad esempio l'attività portata avanti dalla piccola Greta Thunberg, ribadisce l'importanza di « educare al virtuale ».

Il professor BACCHINI, dopo aver osservato come nella società contemporanea si registri una anticipazione dell'inizio della adolescenza, si sofferma sui meccanismi psicologici, quale quello della deumanizzazione delle vittime, che accomunano non solo i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ma più in generale anche le varie forme di persecuzione di massa.

Rispondendo al presidente Pillon, rileva come il tema della viralità delle notizie sia un problema serio ed innegabile, in ragione di quello che viene comunemente

definito effetto scia e per il quale le statistiche mostrano che alla pubblicazione della notizia di un suicidio di un adolescente, ne seguono immediatamente delle altre.

Svolge quindi considerazioni sulla questione del controllo e sul ruolo etico-educativo di scuole e famiglie. Relativamente alla domanda posta dall'onorevole Siani osserva come non vi sia una diretta connessione tra il contesto sociale e la diffusione del fenomeno. Il contesto sociale rileva unicamente nelle forme attraverso le quali il bullismo si manifesta e che, in contesti di particolare degrado sociale, può assumere modalità particolarmente violente.

Dopo un breve dibattito sul confronto mediatico apertosi in relazione alla attività di Greta Thunberg, nel quale intervengono il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) e l'onorevole Rosa Maria DI GIORGI, il PRESIDENTE invita gli auditi a voler far pervenire per iscritto ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti. Dopo aver ringraziato i professori, dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	8
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e abb. Nuovo testo base (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 36 (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	19
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	20

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Min. Plen. Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulle politiche per gli italiani all'estero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
--	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

Audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea
Alberto Rosso (*Svolgimento e conclusione*) 23

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 24

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di
polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento
normativo. Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702
Pagani (*Seguito esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 27

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) 62

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Nuovo
testo Doc. XXII, n. 36 e abb. (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione –
Nulla osta*) 63

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, n. 2 e Allegati (*Seguito dell'esame e
conclusione*) 64

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Gino Roncaglia, Università degli Studi della Tuscia, e del professor
Lorenzo Casini, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, nell'ambito dell'esame in sede referente
delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614
Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della
lettura 70

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 70

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682
Capitano, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182
Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485
d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta, C. 1709
Misiti e Petizione n. 111. (*Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte
di legge C. 1536 e C. 1555 – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente*) 71

ALLEGATO (*Emendamento approvato*) 72

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2019. Doc. LVII, 2 e allegati (Parere alla V Commissione)
(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 73

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 79

ALLEGATO 2 (*Parere alternativo presentato dal gruppo del partito democratico*) 80

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01978 Squeri: Sulle iniziative a tutela del mercato nazionale del gas 85

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-01979 Pettazzi: Sulle iniziative per rilanciare il comparto orafa di Valenza	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-01980 Moretto: Sul rinnovo delle concessioni idroelettriche	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-01981 Vallasca: Sui progetti per lo sviluppo delle interconnessioni elettriche	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale. C. 1518 Fornaro e C. 1631 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1689</i>)	87
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	88

XI Lavoro pubblico e privato**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	95
---	----

XII Affari sociali**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01973 Panizzut: Provvedimenti per il corretto utilizzo delle sementi conciate con prodotto fitosanitario	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-01974 De Filippo: Iniziative per fronteggiare l'allarmante carenza di medici specialisti e di personale sanitario	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-01975 Novelli: Criteri per l'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	104
5-01976 Sportiello: Iniziative per rendere disponibili i medicinali Testoviron e Sustanon per le persone transessuali	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106
5-01977 Bellucci: Interventi per garantire il diritto alle cure e all'esenzione dalle spese sanitarie dei soggetti affetti da idrosadenite suppurativa	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	108

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 Capitanio e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Testo unificato C. 682 Capitanio e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	112
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. Testo unificato C. 682 Capitanio e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Professore Giovanni Tria, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	122
--	-----

ERRATA CORRIGE	122
----------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	123
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».

Audizione del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	124
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e del professor Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Napoli « Federico II »	124
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0057120